



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 12 febbraio 2018 - n. X/7860

Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. 1990/2014 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 13 febbraio 2018 - n. 1861

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7782 - Approvazione riparto risorse anno 2018 per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa a favore delle comunità montane (beneficiari diversi) 47

Decreto dirigente struttura 15 febbraio 2018 - n. 2014

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 16.10.02 - Progetti integrati d'area. Esiti delle verifiche di ricevibilità e di ammissibilità all'istruttoria dei progetti 49

Comunicato regionale 15 febbraio 2018 - n. 20

Pubblicazione elenco tecnici esperti degli oli d'oliva vergini ed extravergini - Sezione della Regione Lombardia 50

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 15 febbraio 2018 - n. 1982

Concessione delle agevolazioni ai sensi dell'allegato A al decreto n. 6913/2011 - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007 - LXV° provvedimento 55

D.G. Università, ricerca e open innovation

Decreto dirigente unità organizzativa 14 febbraio 2018 - n. 1961

Approvazione del bando relativo al premio regionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) «Lombardia è Ricerca - a.s. 2017/2018» 59

Decreto dirigente struttura 14 febbraio 2018 - n. 1978

POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea R&S per aggregazioni di cui al decreto 11814/2015 e smi: approvazione concessione in forma definitiva della quota di maggiorazione del contributo a fondo perduto Horizon 2020 al partner PMI Green Coat s.r.l. capofila del progetto ID 149049 ammesso all'intervento finanziario con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i di cui al decreto n. 14402 del 17 novembre 2017 73

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2018 - n. 1491

Pareri e autorizzazioni rilasciati ai sensi del art. 242 bis del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e attività previsti rimodulazione e aggiornamento del progetto operativo di bonifica dei suoli ricompresi a parte del comparto concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n. 3 fasi, in comune di Sesto San Giovanni (MI). Società Milanosesto 78

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 12 febbraio 2018 - n. X/7860

Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. 1990/2014

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r. n. 1990/2014;

Visti:

- la d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);
- il d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico padano;
- la deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po che ha adottato in via definitiva la variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto idrografico Padano (PAI) finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA);
- la d.g.r. n. 6738 del 19 giugno 2017 che ha emanato disposizioni di attuazione della variante normativa al PAI e del PGRA;

Atteso che dopo l'approvazione del PRGR sono intervenute modifiche normative, in particolare:

- sono state istituite e disciplinate con l. n. 56/2014 le Città Metropolitane e con l.r. n. 32/2015 all'art. 2 sono state definite le funzioni esercitate dalla Città Metropolitana di Milano;
- la l.r. 22/2015 ha modificato l'art. 16 della l.r. 26/2003 eliminando i Piani Provinciali di Gestione Rifiuti ed introducendo la competenza provinciale alla predisposizione della relazione di dettaglio di cui all'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003;
- tutti i Piani Regolatori Generali (PRG) sono stati sostituiti dai Piani di Governo del Territorio (PGT) secondo la l.r. n. 12/2005 e le ASL hanno cambiato il nome in ATS;

Atteso inoltre che:

- è necessario aggiornare l'elenco degli impianti di piano di cui all'Appendice 2, secondo le modifiche autorizzate e di ragione sociale intervenute;
- è opportuno procedere a mere correzioni materiali finalizzate a maggiore chiarezza e coerenza del testo o ad aggiornamenti di riferimenti normativi superati;

Visto l'art. 3, comma 3 del d.p.c.m. 27 ottobre 2016 che prevede: «Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto l'art. 65, comma 5 del d.lgs. 152/06 che prevede: «Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agrofornestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica»;

Considerato quindi che è necessario effettuare una verifica di coerenza del PRGR con il PGRA, la variante normativa al PAI e le

disposizioni attuative regionali, adeguando i criteri localizzativi alla nuova pianificazione;

Visto l'art. 45 della l.r. n. 26/2003 che prevede: «Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati»;

Considerato quindi che è necessario effettuare una verifica di coerenza del PTUA col PRGR, adeguando i criteri localizzativi alla nuova pianificazione;

Visto il punto 4 del deliberato della d.g.r. n. 1990/2014 di approvazione del PRGR che prevede: «di stabilire che il PRGR potrà essere adeguato e aggiornato in base all'evoluzione delle normative comunitarie, nazionali e regionali»;

Dato atto delle verifiche effettuate dagli uffici competenti in ordine alla corrispondenza dei criteri localizzativi individuati dal PRGR con le determinazioni contenute nei piani sopra citati;

Considerato che per, le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA, la d.g.r. n. 6738/2017 al paragrafo 3.1 prevede che si applicano le limitazioni e prescrizioni previste rispettivamente per la fascia A e per la fascia B dalle norme di cui al «Titolo II - Norme per le fasce fluviali», delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del PAI;

Considerato che nei criteri localizzativi vigenti le fasce A e B del PAI sono criteri escludenti e che, per coerenza ed adeguatezza, è necessario tenere lo stesso livello di tutela anche per le aree introdotte dal PRGR e disciplinate dalla medesima norme idrauliche;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi escludenti;

Considerato che, per le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA, la d.g.r. n. 6738/2017 al paragrafo 3.2 prevede che si applicano le limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 9 delle N.d.A. del PAI;

Considerato che nei criteri localizzativi vigenti le aree di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI (aree caratterizzate dall'instabilità del suolo) sono escludenti e che, per coerenza ed adeguatezza, è necessario tenere lo stesso livello di tutela anche per le aree introdotte dal PRGR e disciplinate dalla medesima norme idrauliche;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi escludenti;

Considerato che, per le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità PGRA, la d.g.r. n. 6738/2017 ai paragrafi 3.3 e 3.4 dettaglia le norme applicabili agli edifici, compresi quelli produttivi, e non ci sono divieti edificatori assoluti;

Considerato che gli impianti di trattamento rifiuti sono assimilabili, per gli aspetti legati al rischio alluvioni, agli impianti produttivi in genere e che pertanto è opportuno valgono i medesimi limiti e prescrizioni;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi penalizzanti, facendo valere limiti e prescrizioni previsti dalla d.g.r. citata;

Considerato che le discariche si differenziano in modo sostanziale dagli altri impianti di trattamento rifiuti e dagli edifici produttivi in genere, sia per caratteristiche costruttive, sia per il fatto che si tratta di strutture che insistono in modo permanente sul territorio e che per esse è necessario stabilire livelli di tutela differenziati e maggiori;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di

pericolosità PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi escludenti per le sole discariche, confermando quanto già previsto dal PRGR approvato con d.g.r. 1990/2014;

Considerato che, per le aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP, ACL, la d.g.r. n. 6738/2017 ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 dettaglia le norme applicabili agli edifici, compresi quelli produttivi, e non ci sono divieti edificatori assoluti;

Considerato che gli impianti di trattamento rifiuti sono assimilabili, per gli aspetti legati al rischio alluvioni, agli impianti produttivi in genere e che pertanto è opportuno valgono i medesimi limiti e prescrizioni;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP, ACL come criteri localizzativi penalizzanti per tutte le tipologie di impianti;

Atteso che il vigente PTUA, approvato con d.g.r. n. 6990/2017, all'art. 8, comma 3 delle NTA distingue le «zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile» in «zone di riserva» e «aree di ricarica», individuandole in modo specifico per idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP), mentre il precedente PTUA non riportava tale suddivisione;

Considerato che il precedente PTUA all'art. 30 delle NTA e nella tavola n. 9 individuava le «aree di riserva ottimali», le «aree di riserva integrative» e le «macroaree di riserva comprese nei bacini idrogeologici di pianura», mentre nel vigente PTUA l'art. 8 delle NTA e la tavola n. 11A individuano soltanto le «aree di riserva»;

Ritenuto pertanto che il criterio localizzativo penalizzante per le aree di riserva ottimali e integrative è da riferirsi ora alle aree di riserva per tutte le idrostrutture;

Considerato che il precedente PTUA individuava all'art. 30 delle NTA e nella tavola n. 9 le «aree di ricarica degli acquiferi profondi», mentre nel vigente PTUA l'art. 8 delle NTA e la tavola n. 11A individuano aree di ricarica e ricarica/scambio anche per le idrostrutture sotterranee superficiali e che quindi il corrispondente criterio localizzativo è da riferirsi alle idrostrutture diverse da quest'ultime, per mantenere il medesimo livello di tutela;

Ritenuto pertanto che il criterio penalizzante per le aree di ricarica degli acquiferi profondi sia ora da riferire alle aree di ricarica relative alle idrostrutture (ISF, ISI e ISP) diverse da quelle superficiali e in particolare alle zone di ricarica e zone di ricarica/scambio; zone di ricarica/scambio con ISI; zone di ricarica; zona di ricarica da ISS;

Considerato che nel vigente PTUA non c'è un equivalente alle «zone vulnerabili», ma che il nuovo PTUA definisce con maggiore dettaglio ed approfondimento le aree da sottoporre a tutela e che pertanto il suo recepimento migliorerà la tutela delle acque sotterranee;

Ritenuto pertanto di eliminare il criterio localizzativo penalizzante relativo alle «zone vulnerabili»;

Atteso che il punto 5 del deliberato della d.g.r. n. 6990/2017 afferma che: «si confermano i contenuti dell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del PTUA 2006 ai soli fini dell'applicazione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui alla d.g.r. 1990/2014 e per la programmazione dei controlli da effettuare sugli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, nelle more di successive e diverse determinazioni»;

Ritenuto necessario aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGR recependo quanto sopra esposto, come da allegato A, parte integrante del presente atto;

Atteso che la parte delle NTA aggiornata relativa ai criteri localizzativi (par. 14.6) in attuazione di PTUA e PGRA è da applicare alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente delibera secondo quanto previsto all'art. 13 delle NTA stesse;

Atteso che i restanti aggiornamenti non introducono alcuna innovazione sostanziale e quindi valgono come chiarimenti e precisazioni anche per le istanze presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente delibera;

Considerato che sia il PGRA che il PTUA sono stati approvati a seguito di procedure di VAS che hanno consentito, tra l'altro, la consultazione dei soggetti interessati;

Considerato che le modifiche apportate sono o mere correzioni materiali o recepimenti dovuti di diverse pianificazione o di norme statali o regionali e che pertanto non è necessario procedere ad alcuna procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con d.g.r. n. 1990/2014, come da allegato A, parte integrante del presente atto;

2. che la parte delle NTA aggiornata relativa ai criteri localizzativi (par. 14.6) in attuazione di PTUA e PGRA è da applicare alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente delibera secondo quanto previsto all'art. 13 delle NTA stesse, mentre le restanti revisioni valgono come chiarimenti e precisazioni anche per le istanze presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente delibera;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sui portali web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Indice:****Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità e inquadramento normativo

Titolo II OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

Art. 4 – Obiettivi e strumenti delle sezioni del PRGR relative ai rifiuti speciali, al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica e al Programma regionale di gestione degli imballaggi

Titolo III AZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5 – Rilascio dei titoli autorizzativi

Art. 6 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

Art. 7 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani

Art. 8 – Massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica

Art. 9 – Miglioramento dell'impiantistica regionale

Titolo IV CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 10 – Criteri localizzativi e competenze

Art. 11 – Ambito di applicazione

Art. 12 – Esclusioni dal campo di applicazione dei criteri localizzativi

Art. 13 – Applicazione dei criteri localizzativi

Art. 14 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

Art. 14-bis – Fattore di Pressione per le discariche

Titolo V CRITERI AUTORIZZATIVI

Art. 15 – Impianti di piano

Art. 16 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il RUR

Art. 17 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del RUR

Art. 18 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il RUR

Art. 19 – Priorità di trattamento per gli impianti di piano

Art. 20 – Priorità per le modifiche dell'impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti di Piano

Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B

Art. 21-bis – Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali

Art. 22 – Impianti di discarica

Art. 23 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Revisione del P.R.G.R.

Appendice 1: Capitolo 14 del P.R.G.R.: Criteri localizzativi impianti

Appendice 2: Impianti di Piano

PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI

(legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, artt. 14 e 19)

(decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 199)

Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, inquadramento normativo e contenuti

1. La pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti comprende: Atto di Indirizzi, Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, nonché il Programma di bonifica delle aree inquinate e relative Norme Tecniche di Attuazione.
2. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, di seguito P.R.G.R., attua, secondo i contenuti e criteri dell'Atto di Indirizzi approvato dal Consiglio Regionale lombardo (D.C.R. 8 novembre 2011, n. IX/0280), le disposizioni normative della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. Il P.R.G.R. coordina e indirizza, attraverso una serie di strumenti ed azioni da mettere in atto con scenario temporale all'anno 2020, il sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e della tutela dell'ambiente.
4. Ai sensi dell'art. 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la pianificazione regionale dei rifiuti ha come parte integrante il piano di bonifica.
5. Il P.R.G.R. è sottoposto a revisione almeno ogni 6 anni.
6. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, raccordano l'attività dei Comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.R.G.R.
7. Il Programma è comprensivo di:
 - Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - Prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6 del D.lgs 152/06;
 - Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato anche sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del D.lgs 152/06;
 - Programma per la decontaminazione, la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.lgs 209/99;
8. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PARTE PRIMA) si compone di:
 - RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- costituita dalle seguenti sezioni:
- SEZIONE 1 – Rifiuti urbani
 - SEZIONE 2 – Rifiuti speciali
 - SEZIONE 3 – Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
 - SEZIONE 4 – Programma regionale di gestione degli imballaggi
- ALLEGATI, come di seguito dettagliati:
- ALLEGATO 1 (al par. 3.4): Dettaglio del destino delle principali frazioni da raccolta differenziata per provincia
 - ALLEGATO 2 (al par. 3.5): Analisi dei flussi – 1° destino del RUR
 - ALLEGATO 3 (al par. 3.5): Analisi dei flussi – conferimenti di RUR
 - ALLEGATO 4 (al par. 3.6): Mappa dei principali gestori della raccolta rifiuti
 - ALLEGATO 5 (al cap. 5): Progetto GERLA (Gestione Rifiuti in Lombardia – Analisi del ciclo di vita)
 - ALLEGATO 6 (al cap. 15): Database riassuntivo rifiuti speciali (file excel)
 - ALLEGATO 7: Riassunto degli obiettivi e strumenti di attuazione
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Titolo II

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

1. Il P.R.G.R, in attuazione delle indicazioni contenute nell'atto d'indirizzi, si prefigge gli obiettivi di seguito indicati per il cui dettaglio si rimanda agli approfondimenti di cui al capitolo 10 del P.R.G.R.:
- a) riduzione della produzione di rifiuti urbani;
 - b) raggiungimento a livello regionale del 67% di raccolta differenziata ed non inferiore al 65% a livello comunale;
 - c) recupero di materia ed energia, con priorità per il recupero di materia;
 - d) mantenimento dell'autosufficienza regionale nel trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (CER 200301, di seguito R.U.R.);
 - e) miglioramento dell'impiantistica regionale;
 - f) strategie di gestione finalizzate alla diffusione della tariffazione puntuale, a favorire sistemi di gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, a promuovere il mercato dei prodotti ottenuti da riciclaggio e la lotta all'illecito.

Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

1. Strumenti attuativi degli obiettivi di cui all'art. 2 sono:
- a) le azioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - b) il modello omogeneo per la raccolta differenziata;
 - c) le campagne di sensibilizzazione;
 - d) gli strumenti incentivanti di tipo economico finanziario;
 - e) gli strumenti di governance;

- f) l'ecotassa;
- g) le linee guida finalizzate al miglioramento delle prestazioni degli impianti;
- h) l'attuazione di una gestione "a sistema regionale" per gli impianti di trattamento del R.U.R. (inceneritori e trattamenti meccanici e biologici TM/B), integrando gli obiettivi prioritari di responsabilità provinciale nel trattamento in un quadro programmatico a scala regionale;
- i) gli strumenti autorizzativi.

Il contenuto operativo degli strumenti sopra richiamati è dettagliato al cap. 11 del P.R.G.R..

- 2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate anche attraverso aggregazioni volontarie di Enti Locali che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno.

Art. 4 – Obiettivi e strumenti delle sezioni del P.R.G.R. relative ai rifiuti speciali, al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica e al Programma regionale di gestione degli imballaggi

- 1. Il P.R.G.R, nelle sezioni
 - a) Rifiuti speciali e focus di approfondimento su particolari categorie di rifiuti speciali,
 - b) Programma regionale di gestione degli imballaggi,
 - c) Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica,indica, nel rispetto ed in attuazione dell'atto d'indirizzi e della gerarchia di gestione dei rifiuti dettata dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e dai contenuti dello studio LCA (Life Cycle Assessment) allegato al piano (capitoli 5 e 7 del P.R.G.R.), una serie di obiettivi ed azioni di riferimento per il cui dettaglio si rimanda ai capitoli 15, 17, 18 e 19 del documento di P.R.G.R e a quanto riportato schematicamente al Titolo III.
- 2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 2-ter della l.r. n. 17/2003 come modificata dalla l.r. n. 14/2012, approva criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento presso impianti lombardi di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale.

Titolo III

AZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5 – Rilascio dei titoli autorizzativi

- 1. Le Autorità competenti, nel rilascio dei titoli autorizzativi, verificano ed assicurano il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'Art. 179 del D.Lgs. 152/2006 (Prevenzione, Preparazione per il riutilizzo, Riciclaggio, Recupero di altro tipo, Smaltimento) e si attengono alle disposizioni di cui al Titolo V – "Criteri autorizzativi" delle presenti Norme tecniche.

Art. 6 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

1. In conformità al Programma regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti, che prevede al 2020 una variazione della produzione di rifiuti urbani inferiore del 8% rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie, la Regione, le Province e la Città Metropolitana di Milano assumono iniziative di sostegno e di promozione della riduzione dei beni non recuperabili, degli imballaggi, degli sprechi alimentari, accompagnate dalla crescita della diffusione di punti vendita di beni sfusi, della filiera corta, degli acquisti verdi, e dalla valorizzazione del compostaggio domestico per la diminuzione della formazione dei rifiuti biodegradabili.

Art. 7 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani

1. Ai fini del raggiungimento entro l'anno 2020 della percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 67% a livello regionale e non inferiore al 65% a livello di singolo Comune, la Regione provvede:
 - a) a proporre un modello omogeneo di raccolta differenziata sul territorio regionale, che tenga conto delle differenti realtà territoriali, e innovativi strumenti per l'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni (cfr. capitolo 11.4 del documento P.R.G.R.);
 - b) a promuovere con i Comuni idonee campagne di sensibilizzazione degli utenti della raccolta differenziata;
 - c) a definire strumenti incentivanti di natura economico - finanziaria.

Art. 8 – Massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica

1. Ai fini del raggiungimento entro l'anno 2020 del recupero come materia ed energia di almeno l'80% dei rifiuti urbani prodotti, con avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65% relativamente alle frazioni oggetto di RD (al netto degli scarti della fase di selezione, ed includendo le frazioni recuperate dai rifiuti ingombranti e dalle terre di spazzamento), la Regione provvede:
 - a) a emanare linee guida finalizzate al miglioramento dei livelli prestazionali degli impianti di recupero di materia ed energia;
 - b) ad aggiornare la disciplina dell'Ecotassa, in modo da disincentivare il destino finale in discarica dei rifiuti.
2. Al recupero energetico devono pervenire il R.U.R., i rifiuti derivanti dal suo trattamento e gli scarti da attività di recupero delle raccolte differenziate e di altre frazioni raccolte separatamente, non più valorizzabili come materia.

Art. 9 – Miglioramento dell'impiantistica regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2, il P.R.G.R. prevede una serie di indirizzi

per l'adeguamento degli impianti esistenti, anche a seguito dalle risultanze degli studi condotti mediante il metodo L.C.A. di cui ai capitoli 5 e 7 del P.R.G.R..

2. Regione Lombardia promuove la ricerca, la innovazione e la diffusione di nuove tecnologie finalizzate alla migioria impiantistica.

Titolo IV

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 10 – Criteri localizzativi e competenze

2.
 1. A sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l) sono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Capitolo 14 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). Le Province e la Città Metropolitana di Milano individuano le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003 e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del D.lgs 152/2006.
3. Le verifiche della compatibilità dei progetti rispetto ai criteri di cui al comma 1 e rispetto alle zone di cui al comma 2, sono effettuate dalle autorità competenti in materia di V.I.A. nei procedimenti coordinati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2010 (Norme in materia di Impatto Ambientale) ovvero, in assenza delle suddette procedure di valutazione, dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 e 29-sexies del D.lgs 152/2006, nonché dell'autorizzazione unica ambientale di cui DPR n. 59/2013. A discrezione dell'autorità competente, la verifiche di cui al presente comma, potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A..

Art. 11 – Ambito di Applicazione

1. Sono assoggettati ai criteri localizzativi di cui all'art. 10:
 - a) discariche – (operazioni: D1, D5);
 - b) impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
 - c) impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
 - d) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o dal PTC dei parchi";

2. Ai fini del presente Titolo IV valgono le definizioni di cui al capitolo 14 del P.R.G.R. e all'Appendice 1 alle NTA.

Art. 12 – Esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi

1. Le seguenti tipologie impiantistiche e le seguenti operazioni sui rifiuti sono escluse dal campo di applicazione dei criteri localizzativi soprarichiamati:
 - a) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; è fatta eccezione per il criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o dal PTC dei parchi” che si applica anche a tali impianti e operazioni;
 - b) centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento R.A.E.E. ai sensi del D.M. n. 65 del 8 marzo 2010);
 - c) compostaggio di rifiuti ligneo cellulosei, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
 - d) operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
 - e) campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.Lgs 152/2006;
 - f) recupero ambientale (R10);
 - g) rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - h) preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D. lgs 152/2006;
 - i) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D. lgs 152/2006, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
 - j) discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

Art. 13 – Applicazione dei criteri localizzativi

1. I criteri localizzativi indicati si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore delle presente P.R.G.R..
2. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'autorità competente, su richiesta del proponente, applica i nuovi criteri localizzativi rispetto a quelli vigenti al momento della presentazione dell'istanza autorizzatoria.

4. Istanze di modifiche e varianti saranno assoggettate ai criteri localizzativi solo quando rientranti nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" di cui al paragrafo 14.5 del P.R.G.R..

Art. 14 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

1. Le Autorità competenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente, verificano, in sede di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo, le autorizzazioni vigenti che prevedono la gestione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti localizzati in tali aree.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono svolte secondo la seguente procedura:
 - a) analisi e valutazione, in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente rilevato, delle possibili interazioni negative derivanti dal permanere dell'impianto; in caso di fattore escludente relativo a pericolosità idraulica, la "possibile interazione negativa" deve essere valutata attraverso una verifica di compatibilità idraulica redatta e valutata ai sensi degli art. 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI;
 - b) definizione dei possibili interventi di mitigazione delle eventuali criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto in queste aree.

Art. 14-bis – Fattore di pressione per le discariche

1. Le Province e Città Metropolitana di Milano provvedono al censimento delle discariche ed al calcolo del Fattore di Pressione di cui al par. 13.1.1.1 del P.R.G.R., e li trasmettono alla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma stesso. La Regione provvede conseguentemente alla determinazione di uno specifico criterio localizzativo per il quale si rimanda al par. 14.6.3 (Appendice 1), da approvarsi con delibera di Giunta.
2. Fino all'approvazione da parte della Regione del nuovo criterio localizzativo si applica quanto previsto dal par. 14.6.3 (Appendice 1).

TITOLO V

CRITERI AUTORIZZATIVI

Art. 15 – Impianti di piano

1. Sono impianti di piano gli impianti autorizzati per il trattamento del R.U.R., mediante operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12) aventi potenzialità superiore al 3% del R.U.R. prodotto nella Regione, secondo lo scenario al 2020, così come riportati nell'elenco di cui al paragrafo 11.2.1.1 del P.R.G.R. (Appendice n. 2 alle NTA), che viene eventualmente aggiornato con decreto dirigenziale regionale.

Art. 16 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non saranno autorizzati nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R., di piano e non di piano, che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12), le cui istanze siano pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013.
2. Nel caso di autorizzazioni di nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R. che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12) rilasciate prima dell'entrata in vigore del P.R.G.R. e relative ad istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013, l'Autorità competente provvederà, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, alla rivalutazione del provvedimento mediante stralcio dei quantitativi di R.U.R. autorizzato.
3. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non possono altresì essere intraprese con procedure semplificate le attività di trattamento del R.U.R. previste alla tipologia 14.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, le cui comunicazioni di avvio siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del P.R.G.R. stesso.
4. Con atto della Giunta, entro 12 mesi dall'approvazione del P.R.G.R, saranno definiti criteri ed indicazioni riguardo alla progressiva e graduale dismissione di impianti di trattamento del R.U.R. non più necessari ai fini del mantenimento dell'autosufficienza regionale, tenendo conto anche delle prestazioni tecnologiche e ambientali degli impianti stessi.

Art. 17 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del R.U.R.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16, la modifica e il rinnovo di tutta l'impiantistica esistente, di piano e non di piano, per il trattamento del R.U.R. potrà essere autorizzata ammettendo solo:
 - a) rinnovi senza modifiche / varianti, fatto salvo l'adeguamento alle BAT;
 - b) varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell'impatto ambientale;
 - c) aumenti di potenzialità che non riguardino il R.U.R..
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 9/2013.

Art. 18 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. E' possibile rilasciare nuove autorizzazioni per il trattamento del R.U.R. nei seguenti casi:
 - a) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale;

- b) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzata in impianti per i quali si prevede la contestuale dismissione all'avvio del nuovo impianto o ampliamento, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale. La certezza della contestualità tra la dismissione della pregressa attività e l'avvio della nuova deve essere dimostrata, durante l'iter autorizzatorio, anche mediante impegni contrattuali tra le parti; potrà comunque essere previsto un periodo transitorio all'interno del quale nuova e vecchia attività coesistano ed operino senza incrementi della quantità complessiva di rifiuti trattati rispetto all'autorizzato, fermo restando che entro la data di messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire la completa dismissione di quello vecchio;
- c) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 152/2006, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico;
- d) impianti innovativi ai sensi dell'art. 17, comma c-bis della l.r. 26/2003, e atti integrativi e applicativi per il recupero di materia o energia, che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni ambientali rispetto all'impiantistica esistente.

Art. 19 – Priorità di trattamento per gli impianti di piano

1. Gli impianti di piano TM/B devono garantire il trattamento prioritario del R.U.R..
2. Gli impianti di piano inceneritori devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:
 - a) R.U.R. prodotto in Lombardia;
 - b) altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;
 - c) rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di: R.U.R., rifiuti ingombranti, terre di spazzamento, prodotti in Lombardia;
 - d) rifiuti decadenti dal trattamento effettuato in Lombardia delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani raccolte in Lombardia.
3. E' consentito il conferimento agli inceneritori di Piano di ulteriori frazioni di rifiuti speciali nel caso di capacità autorizzata disponibile rispetto ai fabbisogni per le tipologie di cui ai punti del comma 2, assicurando, ove tecnicamente possibile le seguenti priorità:
 - a) rifiuti ospedalieri prodotti in Lombardia, destinabili a termovalorizzazione;
 - b) fanghi da depurazione prodotti in Lombardia, non idonei ad altri tipi di recupero, fatta salva la verifica tecnica della loro possibilità di trattamento nella rete degli impianti di piano e comunque in quota percentuale residuale.
4. Le autorizzazioni dei singoli impianti (incluse quelle relative ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dovranno dare riscontro delle priorità indicate nel presente articolo.
5. Potranno essere conferiti, fatto salvo il mantenimento del principio della gerarchia nel trattamento di cui al presente articolo, ulteriori tipologie di rifiuti speciali non precedentemente elencati. Per gli inceneritori e gli impianti TM/B, saranno ammissibili solo le frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

Art. 20 – Priorità per le modifiche dell'impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti di Piano

1. Le istanze di nuove autorizzazioni, modifiche e varianti degli impianti di Piano esistenti dovranno:
 - a) essere conformi ai principi e alle gerarchie sopra riportate;
 - b) per le varianti, garantire migliori prestazioni ambientali in termini di recupero di materia, o di recupero energetico, o di trattamento delle emissioni, o di riduzione degli scarti prodotti e massimizzazione del loro recupero, tenendo in considerazione anche gli esiti degli studi LCA di cui ai capitoli 5 e 7 del P.R.G.R.;
 - c) evidenziare in sede di istruttoria le stime dei flussi delle tipologie di rifiuti previsti e dell'eventuale provenienza, dimostrando il rispetto delle gerarchie sopra riportate;
 - d) dimostrare, per quanto riguarda il R.U.R., l'effettiva necessità rispetto ai fabbisogni regionali analizzando la capacità di trattamento degli altri impianti di Piano regionali;
 - e) per quanto riguarda i rifiuti speciali, dimostrare i vantaggi ambientali, economici, impiantistici del loro trattamento negli impianti di Piano in luogo di altri impianti dedicati ai rifiuti speciali nel rispetto della gerarchia europea e del principio di prossimità.
2. Le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente Programma e i cui procedimenti non sono ancora conclusi, dovranno essere integrate con le informazioni e dimostrazioni di cui al comma 1.
3. Le informazioni di cui al presente articolo saranno considerate ad integrazione delle valutazioni legate alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente nell'ambito del procedimento di VIA in corso o del procedimento autorizzativo nel caso in cui la VIA non sia prevista o sia già conclusa. Tali considerazioni potranno essere rilevanti ai fini di giudizi di compatibilità ambientale negativi, dinieghi, riduzioni di potenzialità o stralcio di codici CER. Dovrà essere posta particolare attenzione ai rifiuti che possano derivare dal trattamento di rifiuti urbani, in particolare il CER 191212.

Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B

1. Non sono autorizzate le operazioni D10/R1/D8 per i rifiuti aventi i codici CER: 200101, 150101 (carta e cartone), ad eccezione di casi specifici come ad esempio la distruzione tramite incenerimento (D10/R1) di documenti riservati con dati sensibili, 200139 e 150102 (plastica).
2. Non è autorizzato il CDR/CSS (CER 191210 o CSS-combustibile) per l'operazione D10.
3. Le limitazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere recepite negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dei nuovi impianti, degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 21-bis – Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali

1. Il P.R.G.R. individua una rete impiantistica di trattamento rifiuti speciali adeguata alla produzione interna delle principali categorie di rifiuti speciali e quindi promuove il contenimento delle presenza di tali tipologie impiantistiche sul territorio, favorendo prioritariamente il recupero di materia e il costante adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.
2. Tenendo conto della gerarchia comunitaria e del principio di prossimità le procedure di valutazione ambientale e autorizzative riguardanti gli impianti di trattamento di rifiuti speciali considerano gli elementi di inquadramento della rete impiantistica presenti nel P.R.G.R. in coerenza con l'obiettivo programmatico di equilibrio tra dotazione impiantistica e richiesta di trattamento di rifiuti speciali di provenienza regionale. Dovrà essere posta particolare attenzione ai rifiuti che possano derivare dal trattamento di rifiuti urbani, in particolare il CER 191212.

Art. 22 – Impianti di discarica

1. Le istanze di nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di impianti per le discariche per rifiuti non pericolosi dovranno:
 - a) fornire indicazioni, relativamente ai rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani dalle quali risulti che gli stessi non siano altrimenti recuperabili, e dalle quali risulti l'effettiva necessità di quanto richiesto rispetto ai fabbisogni regionali di smaltimento;
 - b) prevedere il collocamento in discarica della sola frazione biostabilizzata a ridotta fermentescibilità, secondo specifiche tecniche identificate nel Piano di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (R.U.B.), non idonea al recupero energetico;
 - c) per quanto riguarda i rifiuti ingombranti e da spazzamento strade dimostrare che non siano recuperabili come materia ed energia.
2. L'autorità competente in sede di rilascio di nuove autorizzazioni di discariche, di qualsiasi tipologia, o di ampliamenti di impianti esistenti, al fine di garantire l'effettiva residualità di tale opzione di trattamento dei rifiuti, dovrà:
 - a) valutare, per quanto riguarda i rifiuti speciali, l'effettiva necessità del loro smaltimento in discarica, analizzando i fabbisogni e l'impiantistica esistente a livello regionale evidenziati nella sezione sui rifiuti speciali del P.R.G.R.;
 - b) riguardare esclusivamente rifiuti non recuperabili, né come materia, né come energia;
 - c) rispettare le specifiche limitazioni di cui al successivo art. 23.
- 2-bis. Quanto riportato ai commi 1 e 2 si applica anche alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.
3. Per superare le criticità connesse alla allocazione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di siti contaminati sul territorio regionale e per la quale si opererà mediante finanziamenti pubblici, nell'ambito della procedura di VIA e/o di AIA per la realizzazione di progetti di discariche di rifiuti, dovrà essere valutata la possibilità di richiedere al proponente, quale compensazione ambientale, di individuare e dedicare un volume della discarica allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti.

Art. 23 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica

1. Le seguenti tipologie di rifiuti non possono essere oggetto di smaltimento in discarica (operazioni D1/D5):
 - a) R.U.R. (CER 200301);
 - b) R.A.E.E. (indicativamente i CER 090111* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603; 090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111; 160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209; 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere; 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212; 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213; 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi; 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135);
 - c) Imballaggi recuperabili (150101 imballaggi in carta e cartone; 150102 imballaggi in plastica; 150103 imballaggi in legno; 150104 imballaggi metallici; 150107 imballaggi in vetro; 150109 imballaggi in materia tessile);
 - d) Batterie ed accumulatori (160601* batterie al piombo; 160602* batterie al nichel-cadmio; 160603* batterie contenenti mercurio; 160604 batterie alcaline (tranne 160603); 160605 altre batterie ed accumulatori; 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie; 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133);
 - e) Rifiuti da raccolta differenziata (200101 carta e cartone; 200102 vetro; 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137; 200139 plastica; 200140 metallo);
 - f) CDR/CSS (191210 rifiuti combustibili).
2. Le limitazioni di cui al precedente comma sono recepite negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo e si applicano anche alle domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore del P.R.G.R..

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Revisione del P.R.G.R.

1. Sulla base degli esiti del monitoraggio, delle relazioni delle Province o Città Metropolitana di Milano e di eventuali modifiche normative, la Giunta potrà rivedere il P.R.G.R., in particolare riguardo agli obiettivi, agli strumenti ed alle limitazioni relative alle autorizzazioni.

Appendice 1

Criteria per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

14.1 Competenze

Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione, Province e la Città Metropolitana di Milano, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03.

In particolare, spetta alla Regione definire i "Criteria per l'individuazione", da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, devono individuare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale¹ (PTCP) o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti. La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:

- conformarsi ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
- evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate,;
- derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.

14.2 Criteria generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve tenere conto di vincoli e limitazioni di natura principalmente tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una "radicata diffidenza" da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il "dissenso sociale" per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile). Inoltre, nel contesto lombardo attuale, caratterizzato da impianti di grandi dimensioni non omogeneamente distribuiti sul territorio, ma in grado di smaltire e recuperare rifiuti provenienti da vasti bacini di utenza, emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti.

La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività antropiche; la Parte IV del D.lgs. n. 152/06 disciplina infatti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati in attuazione della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure finalizzate a proteggere l'ambiente e la salute umana, come

¹ di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

quelle rivolte alla prevenzione e alla riduzione degli impatti negativi connessi, migliorando l'efficacia gestionale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed altrettanto di pubblico interesse è il conseguimento di un'elevata protezione dell'ambiente, pertanto i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- senza determinare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

14.3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti

L'individuazione dei siti idonei e non idonei nell'ambito della programmazione è fondamentale per la successiva realizzazione delle infrastrutture. Il processo, che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, è molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.

La tabella seguente sintetizza il processo in quattro fasi.

Fasi	Azioni	Competenze
Fase A	Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: - aree non idonee (fattori escludenti); - aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti); - aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali).	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);
Fase B	Individuazione di eventuali criteri provinciali aggiuntivi, secondo i criteri precedentemente esposti (paragrafo 14.1) e trasmissione a Regione dei relativi shape file, oltre a quelli disponibili per i criteri regionali.	Provincia: relazione di dettaglio
Fase C	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di V.I.A./autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse. L'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione procede, nell'ambito dell'istruttoria, alla verifica della compatibilità del progetto rispetto ai criteri localizzativi.	L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione. A discrezione dell'autorità competente, le verifiche di cui al presente comma, potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.
Fase D	Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e/o dell'autorizzazione.	L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e/o l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Tabella 1 – Procedura di individuazione delle aree idonee e non idonee

L'individuazione cartografica è effettuata tramite l'applicativo regionale online ed ha valore puramente indicativo e di supporto all'istruttoria: la verifica dei criteri andrà fatta puntualmente per ciascuna istanza.

14.4 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica

Per garantire il corretto inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio è necessaria un'analisi integrata ed interdisciplinare del contesto ambientale e territoriale, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti; il punto di partenza è senz'altro la conoscenza del sistema vincolistico e normativo vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali, delle tendenze evolutive in atto e delle situazioni di rischio reale o potenziale. Tale approccio consente di delineare più ipotesi localizzative ed adeguate misure di compensazione. L'inquadramento territoriale cui fare riferimento nell'analisi deve essere definito in base al tipo di impianto che si intende localizzare ed alle componenti ambientali coinvolte.

In quest'ottica è necessario approfondire tutti gli strumenti di pianificazione che insistono sull'area di interesse, verificando la normativa di riferimento e i differenti gradi di tutela attribuiti, avvalendosi anche dell'infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) messa a disposizione da Regione Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono:

- Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale e piani di settore;
- Pianificazione di bacino Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG), Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e piani di settore;
- Piani di Governo del Territorio (PGT) e piani di settore.

14.4.1 Tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e paesaggistici (art. 10, 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) e Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R./P.P.R.)

I presenti criteri stabiliscono puntualmente in quali ambiti oggetto di tutela paesaggistica non è consentito localizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti e in quali ambiti è consentito localizzarne di nuovi o modificare gli impianti esistenti.

Negli ambiti dove è possibile realizzare/modificare gli impianti, il progetto deve definire/individuare le caratteristiche anche formali/architettoniche dell'intervento proposto, al fine di consentire agli organi competenti di valutare anche l'adeguato inserimento paesaggistico nel contesto preesistente, tenendo conto dell'eventuale necessità di riqualificazione paesaggistica complessiva dell'area.

Qualora il progetto di un nuovo impianto o la modifica di un impianto esistente interessi aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, lo stesso dovrà conseguire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, a cura dell'Ente territorialmente competente, in base ai criteri dettati dalla Giunta regionale (DGR n. IX/2727 del 22/12/2011).

Al contrario, se i progetti non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e pertanto non sono soggetti ai criteri escludenti di natura paesaggistica previsti nelle seguenti tabelle.

Nelle aree non specificamente tutelate paesaggisticamente, e pertanto non subordinate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, qualora si intenda realizzare un nuovo impianto o una modifica di un impianto esistente (come di seguito definiti) che comportino la trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti è comunque e sempre richiesto l'esame paesistico del progetto condotto sulla base delle "linee guida" di cui alla DGR n. 11045 dell'8 novembre 2002 (B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), in quanto il vigente Piano Paesaggistico Regionale (approvato con DCR n. VIII/851 del 19/01/2010) riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e pertanto l'azione di tutela e valorizzazione deve essere esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio

lombardo. La valutazione dell'inserimento paesaggistico degli impianti spetta all'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, che può avvalersi della struttura organizzativa competente in materia di tutela paesaggistica o conseguire il parere del comune interessato dalla proposta progettuale.

In presenza di beni "culturali", è esclusa la localizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica o la modifica di impianti esistenti. Qualora si intenda localizzare impianti in aree prossime ad un bene "culturale" tutelato, nel caso tali aree non siano anche assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs n. 42/2004, lo studio per l'esame paesistico del progetto dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenendo conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando eventuali misure mitigative e/o compensative.

14.4.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale

I presenti criteri stabiliscono puntualmente in quali ambiti naturali riconosciuti ai sensi della Legge n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree protette" o appartenenti al "Sistema delle aree protette lombarde" di cui alla L.r. n. 86/83, "Norme per l'istituzione e la gestione di Riserve, Parchi, Monumenti naturali e delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" o facenti parte della Rete ecologica europea "Natura 2000", di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE o della Rete ecologica regionale (RER) sia vietato o consentito localizzare impianti di gestione dei rifiuti.

Qualora non siano già vietate dai presenti criteri, la localizzazione e/o la modifica degli impianti esistenti sono consentite se non espressamente escluse nello strumento di pianificazione e/o gestione vigente del sito naturale.

In caso di dismissione degli impianti è richiesto il ripristino dei luoghi, da pianificare in accordo con l'Ente gestore del sito naturale.

14.4.3 Tutela del suolo e risorsa idrica

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti per i corpi idrici e alla tutela qualitativa della risorsa idrica previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, approvato con DPCM dell'8 febbraio 2013, nelle tabelle seguenti vengono individuati una serie di "criteri" atti a stabilire in quali zone non è consentito localizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti e in quali zone è consentito localizzarne di nuovi o modificare gli impianti esistenti. Tali criteri sono basati sulla normativa di dettaglio del Piano di Tutela delle acque regionali, ad oggi in vigore (DGR n. 2244 del 19/03/06).

Analogamente, in considerazione dell'assetto idrogeologico del territorio lombardo, al fine di concorrere alla riduzione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, contenendo anche i danni ai beni esposti, i presenti criteri recepiscono quanto stabilito nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 18 del 26/05/2001, ivi comprese le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS 45, PSFF, PS 267).

14.4.4 Tutela della salute della popolazione

L'ATS territorialmente competente, nell'ambito della procedura autorizzatoria e di VIA di nuovi impianti/modifica impianti esistenti, formula le sue valutazioni relativamente all'impatto potenziale sulla salute della popolazione interessata, sulla base delle informazioni sanitarie disponibili.

In tale valutazione, la ATS porrà particolare attenzione alla mortalità e/o ricoveri ospedalieri per specifiche patologie (totale, tumori, malattie apparato digerente, malattie apparato respiratorio, tumori di specifiche sedi, ...) nelle aree che presentano indicatori di frequenza superiori agli analoghi provinciali (o di ATS) in maniera statisticamente o epidemiologicamente rilevante.

14.5 Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:

- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

Sono assoggettati ai presenti criteri:

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi".

Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri":

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; fatta eccezione per il criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi" che si applica anche a tali impianti;
- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 13 maggio 2009, modificato dal D.M. 8 aprile 2008, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);
- compostaggio di rifiuti ligneo cellulose, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- la preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

14.6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

Nei paragrafi precedenti è stata descritta la procedura che porta alla localizzazione degli impianti nel territorio.

14.6.1 Premesse

Le tabelle seguenti, attribuiscono a ciascun vincolo o fattore paesaggistico/ambientale un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I Criteri previsti sono tre:

- **ESCLUDENTE:** esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE:** non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREFERENZIALE:** esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.

14.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Categorie agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza.
Tutela delle risorse idriche		
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80	Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m). Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.). Piani d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato

<p>Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4229 del 23/10/2015 "Riordino dei reticoli idrici" e s.m.i.)</p>	<p>Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4229/15 allegato D); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della Dgr 2616 del 30/11/2011 e s.m.i.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali		
<p>Aree soggette a rischio idraulico (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)</p>	<p>Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come "limite di progetto tra Fascia B e Fascia C") del PAI</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI)</p>	<p>Aree interessate da</p> <ul style="list-style-type: none"> - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee - Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm) 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p> <p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)</p>	<p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona 1: aree instabili con un'elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi - Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti - Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati</p>		<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Tutela dell'ambiente naturale		
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art. 1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	Geoportale di Regione Lombardia
Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali	Parchi regionali	PTC dei parchi
Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007	Siti Natura 2000: - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.)	Geoportale di Regione Lombardia
Tutela dei beni culturali e paesaggistici		
Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)	Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori). Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).	Geoportale di Regione Lombardia <i>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</i>
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR A	Fascia di tutela di 100 metri in edificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del DLGS n. 42 del 2004)	Geoportale di Regione Lombardia <i>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</i>
Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").	Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che: - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se	Geoportale di Regione Lombardia <i>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</i> Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

	immobili) previa verifica dell'interesse culturale. Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate.	
Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140	a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1D.Lgs n. 42/2004)	b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b) d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole e) i ghiacciai ed i circhi glaciali Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976 m) Zone di interesse archeologico	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010	In base alla d.g.r. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Destinazione urbanistica		
Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)	<ul style="list-style-type: none"> - centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. 	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi	Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice CER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi
Zone di rispetto cimiteriali	Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Tabella 2 – Criteri escludenti per di nuovi impianti o modifica degli esistenti

14.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse	Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Distanza dalle discariche esistenti L.r. 12/07	50 metri (misurati in pianta e a bordo vasca) Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Qualora, sulla medesima area insistano più istanze concorrenti, vale il criterio della priorità di presentazione per l'applicazione della distanza. Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza. Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata.	Censimento delle discariche art. 14-bis NTA PRGR Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Tabella 3 – Criteri escludenti per le discariche

Fattore di pressione

La Giunta regionale, entro 12 mesi dal completamento del censimento delle discariche e dal calcolo del Fattore di Pressione (FP_{vol}) da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano sulla base di quanto previsto al capitolo 13, determina un criterio localizzativo in base al FP_{vol} , sia riferito al territorio di ciascun Comune, sia riferito ad un'area di raggio 5 km rispetto all'area dell'istanza di discarica.²

In via cautelativa ed al fine di tutelare le aree maggiormente interessate dalla presenza di discariche, dalla data di approvazione del presente piano fino all'approvazione da parte di Regione del nuovo criterio, non potranno essere autorizzati nuovi impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi, (le cui istanze siano pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del PRGR) nei Comuni dove la realizzazione di tali impianti determini il superamento del FP_{vol} pari a 160.000 m^3/Km^2 o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite; tale divieto vale anche laddove, individuando un buffer di raggio 5 km dall'area oggetto di istanza, la realizzazione dell'impianto determini il superamento del FP_{vol} pari a 160.000 m^3/Km^2 o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite.

Per il calcolo del FP_{vol} riferito all'area delle singole istanze, il buffer va individuato a partire dalla recinzione dell'impianto: nel caso in cui nel buffer una discarica ricada solo parzialmente, dovrà essere cautelativamente considerata l'intera volumetria della discarica.

² Il criterio localizzativo del fattore di pressione è stato approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.

14.6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Disciplinari MIPAF: e le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Tabella 4 – Criteri escludenti per gli inceneritori

14.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e Compensazioni
<p>Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili determinate dai PIF.</p> <p>Nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale, le superfici determinate ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 2 della l.r. 31/2008</p> <p>(art. 42 e 43 della L.r. 31/08)</p> <p>I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboscimento (art. 142 del D.lgs 42/2004)</p>	<p>Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle province/Città metropolitana, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di competenza. In assenza o scadenza del PIF (strumento che individua i boschi e le superfici trasformabili previa autorizzazione) è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata che può essere concessa, per opere di pubblica utilità (art. 43).</p> <p>L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004).</p>	<p>PIF (Province/Città metropolitana e Comunità Montane)</p> <p>Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione e per territorio di competenza</p>
<p>Categorie agricole L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili</p>	<p>"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni).</p> <p>Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>

<p>Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Aree di pregio agricolo: -DOP (eccetto il vitivinicolo) -IGP -IGT vitivinicolo -aree interessate da agricoltura biologica -aree annesse ad attività agrituristica</p>	<p>Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni "Agricoltura Biologica" e "Agriturismi" L'operatività va verificata con il supporto della Provincia/Città metropolitana di riferimento</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>
<p>Tutela della risorsa idrica</p>			
<p>Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003</p>	<p>Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi</p>
	<p>Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi . La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Inoltre, fermo</p>

			<p>restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche).</p> <p>Compensazioni: Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei</p>
--	--	--	---

			comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.
Tutela da dissesti e calamita'			
Aree individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) (art. 31 comma 4)	Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	L'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali specifiche prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione
Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio	Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)
Aree interessate da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP e ACL	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio	Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)

<p>Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province/Città metropolitana, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni</p>	<p>Aree in vincolo idrogeologico</p> <p>Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione</p>
<p>LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici</p>	<p>Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombature/modifiche canali)</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a concessione/autorizzazione da parte del medesimo Consorzio.</p>
Tutela dell'ambiente naturale			
<p>Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale</p>	<p>Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale, provinciale e locale, (es: corridoi ed aree di secondo livello)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa e cessione di tali aree almeno di pari estensione a quella occupata dall' impianto o dal suo ampliamento in caso di impianti esistenti, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Città metropolitana Comune</p>

			competente-negli altri casi. Eventuali esclusioni esplicithe previste dai PTC hanno valore escludente.
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	"Oasi di protezione", aziende faunistiche venatorie e "zone di ripopolamento e cattura", sono istituite o revocate dalla Provincia/Città metropolitana	Piano faunistico venatorio provinciale, Siti web delle Province/Città metropolitana	
Aree prossime ai Siti Natura 2000 Dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D)	Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC)/ e Zone speciali di conservazione (ZSC) Le proposte progettuali che interessano le aree poste ad una distanza inferiore ad 1 km dal perimetro esterno dei siti, devono essere accompagnate da uno Studio di Incidenza e devono conseguire, preventivamente all'autorizzazione, "Valutazione di Incidenza positiva" da parte dell'Autorità competente. Dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza i progetti compresi tra 1 e 2 km dai siti. E' facoltà degli Enti gestori dei siti assoggettare a V.I. le eventuali istanze che interessano i territori posti immediatamente oltre a tale distanza.	Geoportale di Regione Lombardia	Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa purché di pari estensione a quella sacrificata per la realizzazione dell'impianto, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta
Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs n. 42/2004)	c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	

<p>Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 3 PTR A</p>	<p>Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica paesistica</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>In questi contesti è necessario salvaguardare gli elementi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); qualora la fascia venga interrotta, è necessario mettere in opera adeguate misure di mitigazione volte al mantenimento della connettività ecologica in supporto alla Rete ecologica regionale</p>
<p>Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree</p>	<p>c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>In tali aree possono essere realizzati solo impianti di trattamento, diversi da inceneritori e discariche, che verranno ubicati esclusivamente in aree individuate nei PGT comunali quali aree produttive e che abbiano acquisito l'autorizzazione paesaggistica.</p>
Vincoli urbanistici ed infrastrutturali			
<p>Classi di fattibilità geologica Dgr 2616/11</p>	<p>Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>E' richiesto un piano di emergenza ed il rispetto di eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT e dalla relazione geologica e geotecnica richiesta</p>
<p>Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree</p>	<p>Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e il parere positivo è necessario prima del</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura</p>	<p>Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura</p>

	rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.		
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 Dgr n. 3753/12	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R.	

Tabella 5 – Criteri penalizzanti per nuovi impianti e modifiche esistenti

14.6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Tutela qualità dell'aria		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Fascia 1 (ex area critica) Dgr n. 2605 del 30/11/11 "zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell'aria" DGR n. 3934 del 06/08/2012 <i>"criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"</i>	L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o co-incenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; • Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di "cogenerazione" previste dalla normativa vigente in materia dell'autorità per l'energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). 	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica

Tabella 6 – Criteri penalizzanti per gli impianti di incenerimento

14.6.7 Tutela della popolazione

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:

- Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale;
- Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto;

- Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

Distanze minime dagli ambiti residenziali (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) non putrescibili ³	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (artt. 8 DM 27/09/2010)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m****
Inceneritori	variabile**
*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.	
**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.	
*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.	
**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012)	
EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO	
In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.	
Distanza minima dalle funzioni sensibili (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	200 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m

Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).

Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m
Inceneritori	variabile**
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.lgs 152/06.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p>	

14.6.8 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere "preferibile" alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Destinazione urbanistica: collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel P.R.G./P.G.T., ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.r. 12/05(Fonti: Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica - P.G.T.)
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Prossimità di siti contaminati e da bonificare, nel caso in cui l'impianto sia funzionale anche per tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

14.6.9 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m ^(a) X	100 m ^(a) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e di sopraluoghi
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)

Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguatezza accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92): – Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m; – Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m; – Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m) – Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.	X	X	-

Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

(a) Non applicabile nel caso in cui la casa non sia abitata o in cui il proponente ne acquisisca la disponibilità prima dell'avvio dei conferimenti e garantisca che non sia abitata.

14.7 Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale

Gli interventi di inserimento ambientale degli impianti richiedono gradualità e tempi medio/lunghi di realizzazione, da considerare in fase di programmazione temporale.

Le proposte di impianti presentate all'Ente che rilascia l'autorizzazione, dovranno considerare le indicazioni fornite dal presente documento e dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, considerando tutte le prescrizioni di settore in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

I progetti proposti dovranno valutare, oltre ai costi di manutenzione a regime, anche i costi legati al continuo divenire dei soprassuoli vegetali esistenti o ricostituiti; le aree verdi prossime agli impianti e l'area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all'abbattimento delle polveri e al mascheramento.

Lo studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale deve assumere grande importanza, allo scopo di migliorare la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti.

Tale studio, dovrebbe far seguito ad un approfondimento dell'impatto visivo generato dalla localizzazione degli impianti sul paesaggio, in modo tale da fornire valide indicazioni per il corretto posizionamento delle essenze vegetali. L'alternanza di spazi aperti e masse vegetali di differenti tipologie, dimensioni e altezze può concorrere, oltre alla riduzione dell'impatto visivo, anche alla formazione di biotopi particolari che possono trasformarsi in rifugio per specie vegetali o animali ormai poco diffuse nelle aree urbanizzate. Un'attenzione particolare in questo senso va rivolta alle aree agricole peri-urbane, infatti il progetto e le relative misure di mitigazione ambientale possono contribuire a ricomporre il rapporto tra urbanizzato e campagna.

Gli interventi di compensazione si realizzano principalmente facendo ricorso a:

- fasce boscate;
- ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;
- corridoi ecologici/biologici;

- siepi e filari;
- forestazione produttiva;
- rinaturalizzazione;
- verde ricreativo, parchi e giardini;
- bonifiche e recuperi ambientali;
- piste ciclabili.

14.7.1 Indirizzi per l'inserimento ambientale delle discariche

Facendo presente che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo, il progetto della discarica dovrà essere comunque accompagnato da uno studio paesaggistico a se o rientrante nella VIA; sempre in questa sede dovranno essere previste adeguate misure di compensazione, scelte tra quelle elencate nel paragrafo precedente. Sia per l'area relativa alla riqualificazione ambientale della discarica che per l'area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati. L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica stessa.

In generale si deve tenere presente che le opere di recupero sono caratterizzate da una serie di possibili problemi generati dalla discarica che influiscono sulla fertilità dei suoli e conseguentemente sul loro equipaggiamento arboreo e arbustivo (es: perdita di biogas, acidità del terreno, difficoltà di deflusso delle acque piovane); pertanto le opere di compensazione necessitano di una gradualità di inserimento su progetti che si sviluppano in un arco temporale di anni. Occorre quindi ragionare in termini di programmazione degli interventi sia in ordine alla salvaguardia del sistema rurale in cui si inseriscono, sia a protezione degli insediamenti urbani presenti e futuri.

In quest'ottica, le tecniche estensive che prevedono l'utilizzo di giovani piantine forestali autoctone sono quelle che, in generale, meglio si adattano alle cattive condizioni edafiche di queste aree.

La gradualità delle tecniche forestali tende a ottenere nel medio periodo situazioni stabili ed equilibrate con ridotti interventi di manutenzione catalizzando le risorse della natura; le tecniche del giardinaggio, viceversa, consentono di ricostituire soprassuoli più artificiali e quindi meno stabili, da ottenere in tempi brevi con intenso uso di mezzi esterni e secondo priorità di tipo estetico.

Nelle aree di compensazione le varie tecniche esecutive possono essere opportunamente miscelate dando comunque preferenza a quelle caratterizzate da maggior naturalità.

Specie vegetali impiegabili

La scelta delle specie vegetali deve ricondursi alla vegetazione potenziale della zona estesa anche agli ecosistemi paragonabili alle condizioni ambientali della discarica. Si dovrebbe pertanto ricorrere all'impiego delle specie autoctone e ad alcune specie esotiche spontanee o naturalizzate.

Per il corpo della discarica, completamente desertizzato, nel Nord Italia si impiegano prevalentemente specie arboree, arbustive ed erbacee pioniere e miglioratrici del terreno.

In generale, fatto salva la situazione ambientale locale, possono essere usate le specie idonee per l'ingegneria naturalistica ossia:

- specie rustiche: ad es. *Rubus* spp, *Rosa* canina, *Ulmus* spp, *Buddleia davidii*, *Cytisus scoparius*;
- elevata capacità di accrescimento radicale: ad es. *Salix* spp., *Populus* spp., *Corylus avellana*, *Robinia pseudoacacia*, *Viburnum lantana*, *Salix purpurea*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus cathartica*, *Hippophae rhamnoides*;
- grande capacità di sviluppo di polloni: ad es. *Salix* spp., *Alnus glutinosa*, *Corylus avellana*, *Laburnum anagyroides*, *Castanea sativa*, *Sambucus nigra*;
- resistenza all'inghiaimento: ad es. *Populus* spp., *Crataegus monogyna*, *Pinus sylvestris*, *Ligustrum vulgare*, *Acer pseudoplatanus*, *Corylus avellana*, *Prunus spinosa*;
- resistenza al ristagno idrico: ad es. *Populus* spp., *Salix* spp., *Alnus* spp., *Sambucus nigra*;

- più in generale resistenza alle condizioni di stress.

La scelta delle specie dovrebbe considerare:

- esigenze paesaggistiche (fioriture, colorazioni, profilo, dimensioni, portamento) ad es.: *Prunus avium*, *Pyrus communis*, *Betula alba*, *Cytisus scoparius*;
- capacità di fornire alimento e rifugio alla fauna: ad es. *Prunus avium*, *Prunus padus*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum opulus*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*;
- rapido accrescimento: ad es. *Ulmus* spp., *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Salix* spp.

Per garantire una pronta copertura, una selezione naturale e un'adeguata biodiversità è efficace ricorrere ad un buon numero di specie anche non strettamente legate vegetazione locale potenziale.

Tra le specie impiegate, risultano maggiormente idonee alle discariche: l'*Ulmus* spp., *Acer* spp., *Ligustrum* vulgare, *Populus nigra* e tra le erbacee risultate più resistenti in una ricerca effettuata dall'Università di Pavia: *Solidago gigantea*, *Parietaria officinalis*, *Poa trivialis*, *Partenocissus* sp.pl., *Urtica dioica*, *Galium aparine*, *Humulus lupulus*, *Duchesnea indic.*, *Artemisia verloturum*, *Daucus carota*, *Bromus sterilis*, *Verbena officinalis*.

Tipologia delle piante

Le piante che risultano più idonee sono le giovani piante arboree ed arbustive di tipo forestale di 1-3 anni di età: semenzali, trapianti o in contenitore.

Le piante in contenitore con diametro da 18 a 24 cm di circa 2 anni di età e altezza di m 1.00-1.50, presentano il miglior rapporto costi/benefici anche per il periodo di impianto molto più ampio, minor delicatezza nell'uso, minor sofferenza nel periodo post-trapianto.

Nei vari progetti sperimentali, sono state impiegate quasi esclusivamente piante prodotte da semi di origine locale e si ritiene che questo favorisca il risultato.

La scelta della tipologia di pianta è correlata alle finalità e alle risorse a disposizione e alla necessità di ottenere un successo in tempi brevi.

Nell'ultimo quinquennio un numero crescente di vivai pubblici e privati hanno messo a disposizione questo tipo di piante.

Distribuzione delle piante

La distribuzione delle piante dovrebbe seguire il disegno paesaggistico dell'opera e del profilo che si vuole ottenere, tenendo conto del risultato nel lungo periodo.

La progettazione delle aree di compensazione e il loro raccordo con il corpo della discarica spesso in sopraelevazione, richiedono l'applicazione dei concetti di disegno del paesaggio forestale.

La densità per ettaro deve essere elevata per ottenere in tempi brevi la chiusura delle chiome con una copertura arborea e arbustiva totale del suolo.

Secondo la dimensione delle piante, la densità può essere tra le 2.000 e le 3.000 piante. Una maggiore densità può essere utilizzata nelle aree arbustive.

In genere le specie sono disposte in piccoli gruppi omogenei di 30-50 m², secondo moduli di rimboschimento che accostano le diverse specie tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e fenologiche.

Schematicamente, è utile predisporre un modulo per la fascia esterna più ricco di arbusti appartenenti alle specie del mantello e uno per la parte interna del bosco più ricco di alberi.

Manutenzione

Per le finalità descritte in premessa, e rispondere alla salvaguardia del territorio circostante la discarica e conseguentemente alle attese della popolazione, risulta fondamentale anche la parte legata alla manutenzione. Sono infatti necessarie cure intensive sino alla chiusura delle chiome e in un periodo successivo di cure estensive che rientrano nella fase di gestione post-chiusura. Questa fase inizia in tutti i recuperi realizzati sin dalla fase preparatoria. Infatti ogni singolo intervento richiede una specifica manutenzione sia per le difficili condizioni presenti sulle discariche sia per la necessità di garantire comunque il successo degli impianti vegetali. La manutenzione, dopo la conclusione delle operazioni di impianto consiste nel primo triennio in interventi intensivi mentre successivamente, sino alla gestione a regime, è di carattere estensivo.

Gli interventi, differenziati secondo le tipologie, consistono in:

- irrigazioni di soccorso (da n.3 a n. 10 interventi nei mesi primaverili-estivi)
- cure localizzate (scurbature al piede, potature di allevamento, rimozione rampicanti concimazioni, ripristino verticalità)
- sfalci e trinciature erba (da 2 a 6 interventi per stagione)
- sostituzione fallanze (mortalità variabile dal 2-3% in condizioni ottimali al 30% sul corpo dei rifiuti in assestamento).

14.7.2 Inserimento di edifici e strutture

Ferme restando le indicazioni previste per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica e le relative autorizzazioni, così come le indicazioni per i restanti ambiti non oggetto di tutela, l'inserimento dei nuovi edifici e strutture nel territorio dovrà tenere in considerazione anche il loro aspetto estetico. Tali esigenze sono fondamentalmente impostate sulla ricerca del decoro delle forme e dei colori, delle finiture delle strutture e su una corretta disposizione e gestione dei piazzali dove sostano i rifiuti in ingresso ed i prodotti delle lavorazioni in uscita.

Si forniscono indicazioni di massima da utilizzare nella progettazione ed edificazione dell'area, da valutarsi caso per caso in relazione al tipo di impianto e al contesto:

- copertura massima dell'area, comprese le superfici occupate dagli impianti: 30%
- superfici a parcheggio, piazzali sosta mezzi e containers e viabilità: 30%
- superficie minima a verde dell'area: 40%
- distanze dai confini e distacchi tra edifici, distanza minima: 10 metri.

Il dimensionamento delle aree di compensazione in relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell'impianto deve essere funzionale a:

- migliorare la qualità del paesaggio;
- compensare la distruzione di beni naturali e aree agricole;
- compensare gli impatti diffusi (rumore, polveri, disturbo visivo);
- contribuire alla costruzione del consenso nell'opinione pubblica;
- concorrere alla riconversione dell'area dopo la dismissione;
- ospitare indicatori biologici.

Indicazioni operative per le aree di compensazione

La superficie delle aree di compensazione va verificata in base a criteri inerenti l'ecologia del paesaggio di cui si riportano alcune indicazioni operative:

- dotare il territorio di ecosistemi a vario grado di naturalità per favorire la biodiversità;
- privilegiare aree accorpate anche se non di grandi dimensioni rispetto a tante piccole aree non collegate (frammentazione) collegandole a reti ecologiche, corridoi biologici, stepping stone;
- dotare il territorio di ecosistemi filtro per le polveri, odori, rumori, inquinanti;
- produzione di biomasse forestali per la riduzione della CO2 atmosferica.
- In particolare il valore biologico delle aree oggetto di intervento di compensazione dovrà essere superiore al valore delle aree dell'impianto, sia nel periodo di esercizio che dopo la dismissione.

Le aree di compensazione, qualora non siano in disponibilità della gestione dell'impianto, devono essere destinate dallo strumento urbanistico vigente ad usi compatibili con le funzioni di riequilibrio ambientale e quindi a verde agro-forestale, naturalistico, ricreativo.

Per garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi delle aree di rispetto e di compensazione, la loro manutenzione deve essere costante anche se graduata nel tempo in funzione dell'evoluzione dei soprassuoli vegetali.

Soltanto con una precisa destinazione d'uso con attività economiche o sociali compatibili è possibile reperire le risorse finanziarie per la gestione delle aree suddette e far sì che non siano abbandonate nel medio - lungo periodo vanificando il lavoro svolto e il consenso raggiunto.

Tecniche impiegabili e modalità di esecuzione e manutenzione

Gli interventi descritti possono essere eseguiti con tecniche agronomiche, tecniche forestali, tecniche naturalistiche (ingegneria naturalistica), tecniche di giardinaggio. Queste tecniche sono opportunamente miscelabili nei diversi interventi e nelle diverse fasi. Quelle estensive sono basate sull'impiego di materiale vegetale di piccole dimensioni con alta densità di impianto, tempi medio - lunghi di formazione dei soprassuoli definitivi. Esse si adattano meglio per la formazione di aree naturali e paesaggistiche e il recupero delle aree degradate. Viceversa le tecniche intensive, che richiedono maggiori investimenti, si impiegano per il raggiungimento in tempi brevi del pronto effetto e di immediata e più intensa fruizione.

14.7.3 Incidenza economica

Gli interventi di inserimento territoriale e paesaggistico durano per tutto il periodo di esistenza dell'impianto. I costi finanziari possono essere suddivisi in costi di investimento per l'acquisizione e sistemazione delle aree sede dell'impianto, delle aree di rispetto e di compensazione e relative spese tecniche e quelli per la loro manutenzione e gestione.

In base alle sempre più numerose esperienze conseguite, si valuta sinteticamente che la spesa complessiva per le opere relative alla sistemazione a verde, rinaturalizzazione e impiantistica correlata per le aree sede di impianto e di rispetto e di compensazione oscillano tra il 5 e il 15% del costo complessivo dell'impianto.

Tale incidenza è stimata al netto dei costi per l'eventuale acquisizione delle aree di rispetto e di compensazione. La valutazione individuata è correlata agli impatti provocati dall'impianto, alla tipologia e dimensioni di impianto, alle tecniche impiegate.

A titolo esemplificativo vengono stimati costi unitari medi di sistemazione a verde variabili tra € 4/m² per le aree esterne all'impianto a trattamento estensivo e L. 25,82/m² per opere a verde all'interno della sede di impianto con carattere più intensivo, a seconda della localizzazione urbana o non, esclusa l'acquisizione delle aree.

14.7.4 Rapporto con aree agricole

Di norma le trasformazioni oltre alla sottrazione di suolo interferiscono con il cosiddetto sistema rurale, spesso compromettendo in modo significativo le attività, con grave nocimento per le aziende dei settori agricolo e forestale. Conseguentemente appare fondamentale che vengano attentamente valutati e quantificati gli impatti sul sistema rurale e sulle aziende del comparto, al fine di definire soluzioni condivise per la loro compensazione e mitigazione.

In tal senso la localizzazione di nuovi impianti è necessario che avvenga a valle di preliminari valutazioni tra "reali" alternative dimostrando di minimizzare le trasformazioni (impermeabilizzazione) di suolo agricolo/libero. Attenzione dovrà essere rivolta anche alla valutazione delle trasformazioni indotte, direttamente e/o indirettamente, dalla realizzazione dei nuovi impianti.

Valutazioni e quantificazioni degli impatti dovranno considerare le particolarità e le qualità del territorio agricolo che non risulta "tutto uguale" (valore del suolo, colture/produzioni di pregio, etc); le variabili sono molteplici e tra loro spesso interrelate. Utili indicazioni per definire le azioni di mitigazione e compensazione sono contenute nelle "Linee guida di valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3838 del 20 dicembre 2006.

14.7.5 Impianti prossimi a siti di Rete Natura 2000

Per gli impianti esistenti (in particolare per gli inceneritori) prossimi a siti di Rete Natura 2000 si ribadisce l'importanza di favorire il revamping, riducendo le pressioni sull'ambiente (emissioni atmosferiche, acustiche, odorigene, gli scarichi in acqua ...) mitigando e mascherando le pressioni residuali.

14.7.6 Il Biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico

L'inquinamento atmosferico è estremamente variabile sia nello spazio che nel tempo, in funzione di più fattori, tra i quali i più importanti sono: il tipo di fonte inquinante, la direzione dei venti, la pressione atmosferica, l'orografia del terreno, le precipitazioni. Il monitoraggio ambientale per mezzo di reti di rilevamento in continuo degli inquinanti mostra alcuni limiti, fra i quali non vanno sottovalutati gli alti costi dovuti alla necessità di un ampio numero di punti di rilevamento e della acquisizione di dati per lunghi periodi di tempo. Per tale motivo in questi ultimi anni molte ricerche hanno fatto uso di organismi viventi in veste di indicatori della qualità dell'ambiente: licheni, muschi, tulipani, tabacco come bioindicatori mentre muschi e licheni presentano ottime caratteristiche di bioaccumulatori. Il vantaggio dell'uso di queste tecniche sta nel fatto che queste specie vegetali funzionano da integratori di dati e consentono ricerche raffinate a costi più contenuti rispetto ai metodi tradizionali. L'utilizzo di muschi e licheni come bioindicatori non deve però sostituire il rilevamento tramite le centraline ma essere a loro complementare per individuare, su ampie zone, le zone a rischio. Attraverso la localizzazione, mediante i bioindicatori, delle aree contaminate si potrebbe quindi ottimizzare il posizionamento delle centraline automatiche.

14.7.7 Verifica a posteriori delle interferenze ambientali dell'intervento di progetto

Gli strumenti che possono essere impiegati per la verifica ed il controllo a posteriori della compatibilità ambientale dell'intervento di realizzazione di impianti a tecnologia complessa possono essere così individuati:

- sistemi di controllo continuo (monitoraggio e/o biomonitoraggio);
- applicazione di misure compensative di tipo elastico;
- analisi a posteriori dei progetti, che non deve essere confusa con lo strumento del monitoraggio continuo anche se l'analisi a posteriori usa il sistema del controllo continuo come strumento di supporto alle analisi.

Tra gli strumenti sopra elencati l'analisi a posteriori dei progetti sembra quella dotata delle migliori potenzialità circa il controllo da condursi nelle fasi di cantiere dell'opera e che fa da tramite alla successiva gestione ed al controllo delle performance ambientali assicurati dall'implementazione dei Sistemi di Gestione Integrati.

Affinché l'analisi a posteriori dei progetti non determini un eccessivo aggravio dei costi (dovuti ad esempio alla duplicazione delle analisi) essa potrebbe essere vista come un'integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, e quindi rientrare a far parte del medesimo iter metodologico, potendo in tal modo rappresentare un ulteriore contributo al processo decisionale e di controllo.

Le analisi condotte durante la fase di realizzazione delle opere consentono la verifica della bontà delle previsioni scaturite dagli studi settoriali condotti sulla base dei progetti preliminare ed esecutivo.

I sistemi di controllo continuo messi in atto, permettono all'interno dell'analisi a posteriori dei progetti, di attuare un controllo attivo sugli effetti attesi e previsti.

Esistono: diversi tipi di analisi ex post dei progetti:

- Controlli di esecuzione: trattasi di una verifica della conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure mitigative e/o compensative indicate dallo Studio di Impatto Ambientale. Dovrebbero essere di competenza tecnico - amministrativa.
- Controllo dei comportamenti: rappresenta un'analisi delle effettive capacità di gestione degli impianti. Il controllo può essere ricondotto espressamente all'implementazione dei Sistemi di gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza ed all'Analisi del Rischio. Dovrebbe essere di competenza dell'ente gestore dell'impianto.
- Controllo degli impatti reali del progetto: lo scopo è quello di determinare gli effettivi cambiamenti intervenuti nelle componenti ambientali dopo la realizzazione degli impianti e delle opere ad essi collegati. Il risultato potrebbe essere l'individuazione di misure integrative per l'attenuazione e/o la compensazione. Dovrebbe essere di competenza del gruppo multidisciplinare di studio chiamato a redigere lo Studio di Impatto Ambientale.
- Controllo delle previsioni di impatto: rappresenta un sistema retroattivo il cui scopo è quello di verificare la bontà e la sufficienza delle informazioni che stanno alla base della redazione dello Studio di impatto Ambientale, nonché la correttezza dei metodi previsionali impiegati nella previsione delle interferenze del progetto sulle diverse componenti ambientali.

14.7.8 Dismissione e riconversione

Il progetto di inserimento territoriale e paesaggistico può e deve tener conto delle problematiche relative alla dismissione e riconversione dell'area nel lungo periodo. In tal senso è importante progettare: aree verdi, fasce di rispetto e zone per le opere di compensazione dell'impianto, che si dimostreranno utili alla chiusura dello stesso; queste ultime infatti a seguito di una costante manutenzione avranno assunto un notevole valore paesaggistico e naturalistico ma anche produttivo. È noto che frequentemente l'urbanizzazione porta all'inglobamento delle strutture, pertanto le opere previste a priori risulteranno preziose per il futuro del territorio una volta terminata l'attività dell'impianto.

Le dimensioni previste nelle linee guida di tali aree, corrispondono a parchi e giardini urbani di medio-grande superficie.

Nel caso di riconversione le aree di rispetto possono risultare determinanti per consentire l'inserimento nel territorio di nuovi impianti mitigandone gli impatti.

Appendice 2

Appendice 2: Impianti di Piano

Ragione sociale	Comune	Tipologia
A2A Ambiente S.P.A.	Brescia (BS)	Inceneritore
ACCAM S.P.A.	Busto Arsizio (VA)	Inceneritore
ACSM-AGAM S.p.A.	Como (CO)	Inceneritore
AEM GESTIONI S.R.L.	Cremona (CR)	Inceneritore
REA DALMINE S.p.A.	Dalmine (BG)	Inceneritore
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	Desio (MB)	Inceneritore
A2A Ambiente s.p.a. (SILLA DUE)	Milano (MI)	Inceneritore
LOMELLINA ENERGIA	Parona (PV)	Inceneritore
CO.RE. S.P.A.	Sesto S.Giovanni (MI)	Inceneritore
PRIMA SRL	Trezzo sull'Adda (MI)	Inceneritore
SILEA SPA	Valmadrera (LC)	Inceneritore
A2A Ambiente SPA	Bergamo (BG)	TMB
ECONORD SPA	Como (CO)	TM
RENERWASTE LODI S.R.L.	Montanaso Lombardo (LO)	TMB
MANTOVA AMBIENTE SRL	Ceresara (MN)	TMB
MANTOVA AMBIENTE SRL	Pieve di Coriano (MN)	TMB
AMSA SPA – MASERATI LIGHT	Milano (MI)	TMB
A2A Ambiente S.P.A.	Lacchiarella (MI)	TMB
A2A Ambiente S.P.A.	Giussago (PV)	TMB
A2A Ambiente S.P.A.	Corteolona (PV)	TMB
BIOASE s.r.l.	Cedrasco (SO)	TMB
TRAMONTO ANTONIO SRL	Vergiate (VA)	TM

TMB = Trattamento Meccanico Biologico

TM = Trattamento Meccanico

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

D.d.s. 13 febbraio 2018 - n. 1861

L.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; d.g.r. 22 maggio 2015, n. 3632; d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7782 - Approvazione riparto risorse anno 2018 per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane e contestuale impegno di spesa a favore delle comunità montane (beneficiari diversi)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 24 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- l'art. 34 «Funzioni conferite alle Province ed alle Comunità Montane»;

Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. 3632 che approva le «Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane» di cui all'art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;

Viste le disposizioni attuative di cui sopra e in particolare il paragrafo 10, che stabilisce i seguenti criteri di riparto delle risorse finanziarie fra le Comunità Montane:

- a) una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
- b) il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata - SAU;
- c) il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
- d) il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
- e) il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità bovina - UB;
- f) il 20% in proporzione al territorio classificato a svantaggio medio o elevato sulla base dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2007;

Visto il decreto n. 4624 del 24 maggio 2016 con il quale sono state approvate le procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane previste dall'art. 24 della l.r. 31/2008;

Vista la d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7782 avente ad oggetto «DGR 21 maggio 2015 n. X/3632 - Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (Art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31): procedura aiuti di Stato - Stanziamento risorse per l'anno 2018»;

Ritenuto pertanto di approvare il riparto per l'anno 2018 a favore delle Comunità Montane delle risorse disponibili a bilancio per l'attuazione delle misure previste dall'art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 per complessivi euro 1.500.000,00, di cui all'allegato A, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015;

Vista la l.r. 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio di previsione 2018-2020»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2018 di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.000.000,00 sul Capitolo 16.01.203.5401 con la seguente descrizione «Funzioni trasferite in materia di sviluppo dell'agricoltura montana», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02 ed euro 500.000,00 sul Capitolo 16.01.203.10606 con la seguente descrizione «Interventi a sostegno e potenziamento dell'agricoltura in aree montane», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2.03, Codice P.d.C. 2.03.01.02;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore delle Comunità Montane la somma complessiva di euro 1.500.000,00 come riportato nel ruolo n. 52425 costituito da n. 8 pagine e nel ruolo n. 52426 costituito da n. 4 pagine, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione in attesa dell'acquisizione dei documenti di regolarità contributiva al momento non disponibili;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 2 della legge 241/90;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2018;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare, sulla base dei criteri di cui alla citata d.g.r. n. 3632/2015, il riparto a favore delle Comunità Montane per complessivi euro 1.500.000,00 concernente i contributi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 per l'anno 2018, di cui all'allegato A composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
BENEFICIARI DIVERSI	52425	16.01.203.5401	1.000.000,00	0,00	0,00
BENEFICIARI DIVERSI	52426	16.01.203.10606	500.000,00	0,00	0,00

3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione in attesa dell'acquisizione dei documenti di regolarità contributiva al momento non disponibili;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia (<http://www.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Vitaliano Peri

Allegato A

**L.r. 5 dicembre 2008, n.31, art. 24 : riparto di 1.500.000 euro con criteri d.g.r. 3632/2015 - Anno
2018**

COMUNITA' MONTANA	Totale quota
ALTA VALTELLINA	€ 76.167,92
DI SCALVE	€ 20.957,63
LAGHI BERGAMASCHI	€ 69.313,20
LARIO INTELVESE	€ 27.019,50
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	€ 37.040,63
OLTREPO' PAVESE	€ 103.544,17
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	€ 44.121,46
PIAMBELLO	€ 32.663,79
SEBINO BRESCIANO	€ 39.621,68
TRIANGOLO LARIANO	€ 36.824,97
VALCHIAVENNA	€ 61.572,59
VALLE BREMBANA	€ 75.180,44
VALLE CAMONICA	€ 156.960,28
VALLE IMAGNA	€ 31.912,45
VALLE SABBIA	€ 86.356,76
VALLE SERIANA	€ 111.716,32
VALLE TROMPIA	€ 81.418,32
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	€ 54.610,48
VALLI DEL VERBANO	€ 31.351,30
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	€ 47.247,28
VALTELLINA DI MORBEGNO	€ 91.641,35
VALTELLINA DI SONDRIO	€ 106.129,80
VALTELLINA DI TIRANO	€ 76.627,68
SOMMA	€ 1.500.000,00

**D.d.s. 15 febbraio 2018 - n. 2014
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 16.10.02 - Progetti integrati d'area. Esiti delle
verifiche di ricevibilità e di ammissibilità all'istruttoria dei
progetti**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E
ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE**

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area relativi all'Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, in particolare l'Allegato A che detta le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 12037 del 5 ottobre 2017 di proroga dei termini per la presentazione dei progetti integrati d'area relativi all'Operazione 16.10.02, approvati con decreto n. 7865 del 29 giugno 2017, che fissava, in particolare, il termine per la presentazione dei progetti alle ore 16:00 del 15 gennaio 2018;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015, ed i successivi decreti di aggiornamento n. 5571 del 15 giugno 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con i quali è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 16.10.02 «Progetti integrati d'area»;

Considerato che i progetti dovevano essere presentati secondo le modalità illustrate nell'allegato A al decreto n. 7865 del 29 giugno 2017, con particolare riferimento ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 10.1, che stabilisce le modalità e i termini di presentazione dei progetti;
- paragrafo 10.2, che stabilisce i documenti da presentare unitamente ai progetti;
- paragrafo 10.4, che stabilisce la non ricevibilità dei progetti presentati oltre la scadenza prevista al paragrafo 10.1, come modificata dal decreto n. 12037 del 5 ottobre 2017;
- paragrafo 10.5, che stabilisce la non ammissibilità dei progetti all'istruttoria in assenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 10.2;

Preso atto che alla data del 15 gennaio 2018 sono stati presentati tramite PEC n. 19 progetti integrati d'area, per i quali è stata effettuata la verifica di ricevibilità, ai sensi dei paragrafi 10.1 e 10.4 sopra citati, a conclusione della quale risulta quanto segue:

- n. 18 progetti sono stati presentati entro le ore 16:00, come certificato dal server PEC della Regione Lombardia e quindi sono considerati ricevibili ai sensi del paragrafo 10.4;
- n. 1 progetto è stato presentato dal capofila Comune di Cremona alle ore 17:48:19, come certificato dal server PEC della Regione Lombardia (Ns. protocollo n. M1.2018.0002208 del 16 gennaio 2018) e quindi non è ricevibile ai sensi del paragrafo 10.4;

Preso atto altresì degli esiti delle verifiche sulla completezza della documentazione dei 18 progetti ricevibili, dai quali risulta quanto segue:

- n. 17 progetti sono completi di tutta la documentazione richiesta e quindi sono ammissibili all'istruttoria, ai sensi del paragrafo 10.5;
- n. 1 progetto presentato dal capofila Parco regionale Adda Sud non è completo di tutta la documentazione richiesta, essendo sprovvisto dell'allegato 1 «progetto integrato d'area» e quindi non è ammissibile all'istruttoria, ai sensi del sopra citato paragrafo 10.5;

Viste le note inviate tramite PEC ai capofila Comune di Cremona e Parco regionale Adda Sud agli atti della Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale, in particolare:

- nota M1.2018.0003793 del 23 gennaio 2018 al capofila Comune di Cremona di non ricevibilità del progetto «Agricoltura sostenibile e potenziamento dei valori dei sistemi rurali per la fruizione e il turismo dell'area afferente al PLIS del Po e del Morbasco»;
- nota n. M1.2018.0003787 del 23 gennaio 2018 al capofila Parco regionale Adda Sud di non ammissibilità all'istruttoria del progetto «Sinergie a confronto per la valorizzazione del territorio»;

struttoria del progetto «Sinergie a confronto per la valorizzazione del territorio»;

Visto che, a seguito delle note inviate ai capofila dei due progetti sopra richiamati:

- il capofila Parco regionale Adda Sud ha presentata il 26 gennaio 2018 tramite PEC (ns protocollo M1.2018.0004625) una memoria, con la quale chiede la riammissione del progetto all'istruttoria, imputando l'assenza dell'allegato 1 «progetto integrato d'area» ad un errore materiale di trasmissione e invocando l'applicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- il capofila Comune di Cremona non ha trasmesso alcuna memoria in merito alla non ricevibilità del progetto del proprio progetto;

Valutato che la richiesta di riammissione del capofila Parco regionale Adda Sud non è accoglibile, in quanto la mancata trasmissione di un documento non rientra tra le casistiche di errore materiale, causa di forza maggiore o circostanza eccezionale disciplinate dalla normativa comunitaria sullo sviluppo rurale, non essendo stata determinata, nel caso in questione, da malfunzionamenti informatici o da altri eventi esterni indipendenti dalla volontà del richiedente;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di confermare gli esiti relativi ai due progetti sopra citati, in particolare:

- la non ricevibilità del progetto «Agricoltura sostenibile e potenziamento dei valori dei sistemi rurali per la fruizione e il turismo dell'area afferente al PLIS del Po e del Morbasco» presentato dal capofila Comune di Cremona;
- la non ammissibilità all'istruttoria del progetto «Sinergie a confronto per la valorizzazione del territorio» presentato dal capofila Parco regionale Adda Sud;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di confermare gli esiti relativi ai due progetti presentati dai capofila Comune di Cremona e Parco regionale Adda Sud, in particolare:

- la non ricevibilità del progetto «Agricoltura sostenibile e potenziamento dei valori dei sistemi rurali per la fruizione e il turismo dell'area afferente al PLIS del Po e del Morbasco» presentato dal capofila Comune di Cremona;
- la non ammissibilità all'istruttoria del progetto «Sinergie a confronto per la valorizzazione del territorio» presentato dal capofila Parco regionale Adda Sud;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it - sezione bandi;

4. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi (120) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta (60) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

5. di comunicare ai capofila dei progetti di cui al precedente punto 1 l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Alessandro Nebuloni

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

Comunicato regionale 15 febbraio 2018 - n. 20
Pubblicazione elenco tecnici esperti degli oli d'oliva vergini
ed extravergini - Sezione della Regione Lombardia

D.g.r. del 25 ottobre 2012, n. IX/4247 «Approvazione disposizioni e procedure concernenti la tenuta della sezione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti» - Sezione della Regione Lombardia dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, aggiornato al 31 dicembre 2017.

Il dirigente
Lucia Silvestri

— • —

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini Sezione della Regione Lombardia

Aggiornato al 31/12/2017

Numero	Data iscrizione	Cognome	Nome	Data nascita	Luogo nascita	Residenza	Comune	Provincia
001	23.03.1998	GRIECO	DOMENICO	21.10.1930	Cerignola (FG)	Via Caccianino 13	Milano	MI
002	22.04.1998	FABBRETTI	ADELE PAOLA	22.06.1957	Genova	Via Pietro Treve, 140	Porto Mantovano	MN
003	22.06.1998	DE ROSA	ROBERTO	04.08.1958	Milano	Via Filippo Turati 11/B	Bresso	MI
004	30.12.1998	GHIRARDELLI	EMANUELE	29.11.1955	Brescia	Via Caraglio 21	Marone	BS
005	30.12.1998	MARCA	FERDINANDO	03.10.1962	Brescia	Via Solferino 16	Mairano	BS
006	30.12.1998	ZANELLI	SILVANO	29.01.1975	Salò (BS)	Via Pizzamala 7	Puegnago del Garda	BS
007	28.11.2000	CELLETTI	GINO	03.11.1947	Pedaso (AP)	Via Carlo Farini 55	Milano	MI
008	26.07.2001	DEMONTI	SERGIO	01.08.1969	Salò (BS)	Via dei Patrioti 9	Tignale	BS
009	27.07.2001	ROCCA	RITA	07.08.1963	Rovato (BS)	Via Repubblica Argentina 39	Brescia	BS
010	27.07.2001	NICOLI	MARIA ELISABETTA	28.08.1946	Gavardo (BS)	Via Repubblica Argentina 62	Brescia	BS
011	27.07.2001	MAYER	AMELIA	05.02.1952	Desenzano (BS)	Viale Andreis 88	Desenzano	BS
012	27.08.2001	CATTANEO	GIUSEPPE	27.11.1954	Bellano (LC)	Via Statale n. 62	Varenna	LC
013	27.02.2002	MANESTRINI	NICOLETTA	05.10.1969	Desenzano (BS)	Via S.M. Kolbe, 25	Desenzano	BS
014	05.08.2002	BERTOLASIO	IVAN	27.07.1968	Salò (BS)	Via Città di Modena, 7	Tignale	BS
015	05.08.2002	DELAJ	SILVANO	19.05.1950	Polpenazze (BS)	Via Montezalto, 14	Polpenazze	BS
016	09.10.2003	BIGONZI	GABRIELE	19.12.1971	Busto Arsizio (VA)	Via Palestro, 24	Legnano	MI
017	20.10.2003	CAMURATI	FRANCA	09.11.1939	Milano	Via Massimo D'Azeglio, 2	Monza	MI
018	20.10.2003	TAGLIABUE	SILVIA	11.08.1970	Erba (CO)	Via Zara, 53	Ponte Lambro	CO
019	21.11.2003	ZANI	PAOLO	29.07.1970	Brescia	Via Cristini, 2	Marone	BS
020	15.03.2004	CUGLIETTA	GAETANO	06.05.1953	Cleto (CS)	Via Abruzzi, 2	Legnano	MI
021	15.03.2004	FASANI	MAURO	15.08.1929	Voltido (CR)	Via Morcelli, 4	Brescia	BS
022	22.06.2004	CIFARELLI	FRANCESCO PAOLO	03.05.1951	Matera (MT)	Via Bozzini, 25	Opera	MI
023	10.02.2005	BARONE	MARIA GRAZIA	06.09.1959	Rossano (CS)	Via Comboni, 19	Brescia	BS
024	09.02.2005	MASSA	RAFFAEL	20.07.1971	Milano (MI)	Corso Genova, 22	Milano	MI
025	01.09.2005	GATTI	GIUSEPPE	10.10.1956	Oliveto Lario (LC)	Via Lecco, 31	Galbiate	LC
026	01.09.2005	BERTAZZI	ANDREA	18.10.1976	Desenzano del Garda (BS)	Via Zanardelli, 49	Polpenazze del Garda	BS
027	16.09.2005	ARICI	MARINELLA	23.11.1969	Brescia	Via Forcella, 70	Gussago	BS
028	16.09.2005	DELVECCHIO	GIACOMINA	12.04.1955	Rogno (BG)	Via Motta, 59/b	Sale Marasino	BS
029	16.09.2005	D'ISOLA	GIANFRANCO	10.04.1948	Desenzano (BS)	Via Giotto, 40	Desenzano	BS
030	16.09.2005	MENEGHINI	MAURO	22.02.1954	Cles (TN)	Via XXV Aprile, 2	Moniga	BS

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

Numero	Data iscrizione	Cognome	Nome	Data nascita	Luogo nascita	Residenza	Comune	Provincia
031	16.09.2005	OTTINI	MARIA ANGELA	10.09.1947	Manerba del Garda (BS)	Via Beccarla, 8	Brescia	BS
032	30.01.2006	FOLONARI	PAOLO	22.01.1939	Brescia	Via Corsica, 10	Brescia	BS
033	30.01.2006	CICALA	ANTONIO	06.07.1947	Palmi (RC)	Via Paisiello, 1	Brescia	BS
034	30.01.2006	STOPPANI	MAURO	09.07.1971	Milano	Via Domenichino, 40	Milano	MI
035*	30.01.2006	ANTONUCCI*	MARCO*	16.09.1967	Lovere (BG)	Via Donatori di sangue, 7/C	Lovere	BG
036	18.12.2006	STANSFIELD	GABRIELLA	27.03.1951	Castiglion Fiorentino (AR)	Via F. De Sanctis, 17	Milano	MI
037	28.06.2007	CALLONI	ANTONIO	23.02.1963	Rivolta d'Adda (CR)	Via Giotto, 13	Rivolta d'Adda	CR
038	11.10.2007	MILAZZO	MARCO	28.06.1976	Milano	Largo Promessi Sposi, 6	Milano	MI
039	17.01.2008	BONASSI	DAVIDE	17.05.1972	Rovato (BS)	Via Costa, 1	Rovato	BS
040	17.01.2008	FILIERI	LUIGI	15.07.1964	Popoli (PU)	Via Inama, 20	Milano	MI
041	17.01.2008	LOREGGIA	VALERIO	16.07.1951	Pavia	Via Pogatschnig, 21	Milano	MI
042	30.04.2008	ADESSI	MARIA GRAZIA	19.08.1974	Massafra (TA)	Via Boccaccio, 1/B	Cernusco S/N	MI
043	04.09.2008	PALANTI	PIERO	07.03.1968	San Paolo (Brasile)	Via Don Paolo Tinelli, 1/A	Guardamiglio	LO
044	17.09.2008	DE ARAUJO COEHLO	FERNANDO JORGE	02.11.1951	Lisbona (Portogallo)	Via Mantegna Andrea, 4	Milano	MI
045	22.09.2008	RICCI	NICOLA	30.01.1956	Castelnuovo della Daunia (FG)	C.so Garibaldi, 111	Milano	MI
046	22.09.2008	CELLETTI	GILBERTO	10.05.1975	Foligno (PG)	Via San Gottardo, 71	Monza	MI
047	22.09.2008	CELLETTI	GERARDO	07.12.1983	Vizzolo Predabissi (MI)	Via Gluck, 56	Milano	MI
048	22.09.2008	SANTARELLI	MARIA	09.08.1947	Assisi (PG)	Via Gluck, 56	Milano	MI
049	29.10.2008	GUIGGI	CAMILLA	29.07.1975	Milano	Largo Murani Oreste, 5	Milano	MI
050	29.10.2008	RADOCCIA	IDA	11.02.1968	Lanciano (CH)	via Volta, 17	Milano	MI
051	29.10.2008	CARDILLO	MARINA	04.09.1945	Milano	via Pietro da Cortona, 7	Milano	MI
052	29.10.2008	CANDIANI	ROBERTO	08.07.1961	Milano	via Monte Nevoso, 6	Milano	MI
053	29.10.2008	CECCHETTI	ANNA	02.01.1957	Penna S. Giovanni (MC)	viale Europa, 30	Bussero	MI
054	29.10.2008	COLIA	SABINO	18.08.1953	Adria (BA)	via Repubblica, 49	Cesano Boscone	MI
055*	29.10.2008	DE CESAREI*	STEFANIA*	15.09.1975	Catanzaro	via Michelangelo Buonarroti, 10	Bussero	MI
056	29.10.2008	FEDRIGUCCI	MARIA GRAZIA	27.11.1965	Milano	via Camelia, 7	Cusano Milanino	MI
057	29.10.2008	INZAGHI	LORENZO	11.09.1971	Milano	via Marochetti, 9	Milano	MI
058	29.10.2008	MARIANI	DAVIDE	08.06.1975	Vigevano (PV)	via Ungaretti, 17	Cilavegna	PV
059	29.10.2008	SALA	MAURA	04.05.1965	Lecco	via Asiago, 1	Usmate	MI
060	29.10.2008	SCUTIFERO	PASQUALE	11.12.1958	Casabona (KR)	via Della Croce, 17	Bussero	MI
061	29.10.2008	CANNISTRA'	ANTONIO	15.05.1973	Milano	via Balossa, 10	Novate Milanese	MI
062	29.10.2008	QUARENA	RENZO	10.08.1948	Vasto (CH)	via Gobetti, 6	Erbusco	BS

Numero	Data iscrizione	Cognome	Nome	Data nascita	Luogo nascita	Residenza	Comune	Provincia
063	02.12.2008	CELLAMARE	DAVIDE	24.10.1968	Pavia	viale XXV Aprile, 19	Garlasco	PV
064	02.12.2008	DAL MASO	GRAZIELLA	25.05.1958	Lazise (VR)	via Possevino, 15	Mantova	MN
065	02.12.2008	LAVARELLO	ROBERTA	27.02.1959	Genova	via Franco Donati, 4	Crema	CR
066	28.09.2009	BORELLI	GIANDOMENICO	19.10.1959	Germasino (CO)	Via Albaredo, 21	Germasino	CO
067	28.09.2009	BASSETTI	LAVINIO	11.09.1961	Romano di Lombardia (BG)	Via Santa Giulia, 2	Cortefranca	BS
068	28.09.2009	SCHIAPPADORI	MICHELE	16.04.1943	Brescia	Via Religione, 15	Toscolano Maderno	BS
069	05.07.2010	IANNOCCARI	TERESA	20.07.1974	Monza	Via Isola, n. 33/B	San Zenone al Lambro	MI
070	05.07.2010	PINNAVAIA	SIMONA	17.10.1975	Milano	Via San Giuseppe, 1	Albizzate	VA
071	05.07.2010	GIACOMINI	MARIA TERESA	18.04.1952	Gargnano	Via San Giacomo, 21/B	Gargnano	BS
072	05.07.2010	GIACOMINI	VALERIO	01.07.1956	Gargnano	Via della Libertà, 91A	Gargnano	BS
073	05.07.2010	BELOTTI	ELIA	04.02.1981	Iseo	Via Zanella, 4	Erbusco	BS
074	05.07.2010	LOW	FRANZISKUS AMADEUS	17.02.1960	Mittersill (Austria)	Via Daller Bianca	Soiano d/L	BS
075	06.07.2010	ALBANESE	SIMON	25.12.1978	Brescia	Via Gramsci, 1	Bagnolo Mella	BS
076	13.01.2011	CIRIMELE	MARCO	14.07.1936	Milano	Piazza Dei Daini, 3	Milano	MI
077	13.01.2011	FOLEGATTI	LILIANA	09.03.1966	Milano	Via Cavanna, 5	Lodi	LO
078	13.01.2011	BOCOLA	GAIA	10.06.1984	Milano	Via Salvore, 7	Varese	VA
079	18.04.2011	BONARDI	FABRIZIO	27.11.1964	Monte Isola (BS)	Via Patrioti, 1	Sarezzo	BS
080	08.08.2011	CAPROTTI	EMANUELA TERESA	13.12.1966	Milano	Via S. Antonio, 14	Breno	BS
081	25.08.2011	CRIPPA	MATTIA	08.03.1986	Monza	Via Paisiello, 41/d	Monza	MB
082	24.01.2012	FEDELI	FABIO	22.10.1971	Sciaccà (AG)	Via Palmanova, 133	Milano	MI
083	24.01.2012	LEO	DOMENICO	03.02.1979	Trani (BT)	Via Crescenzago, 3	Milano	MI
084	27.02.2012	MADERNINI	DEBORAH	11.08.1989	Desenzano del Garda	Via Prè, 11	Lonato	BS
085	27.02.2012	CANSELLA	ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI	23.06.1971	Sassari	Via Piemonte, 36	Brescia	BS
086	27.02.2012	DESSI'	GIOVANNA PATRIZIA	03.11.1966	Nuoro	Via Gualla, 10	Brescia	BS
087	27.02.2012	GABUSI	MARIA PAOLA	17.01.1968	Brescia	Via Firenze, 10	Toscolano Maderno	BS
088	08.03.2012	CAPRARI	IVAN	19.07.1973	Como	Via Marconi, 30	Villaguardia	CO
089	19.03.2012	PADULA	MASSIMO	18.11.1948	Genova	Via Ticino, 26	Abbiategrosso	MI
090	19.03.2012	SORRENTINO	NICCOLO'	07.12.1982	Milano	Via Gramsci, 65	Settimo Milanese	MI
091	02.07.2012	MILESI	EDOARDO	19.11.1954	Bergamo	Via Valle del Muto, 25	Albino	BG
092	06.09.2012	FRANCIOSO	EMILIO	01.07.1962	Milano	Corso Repubblica, 1	Rivanazzano Terme	PV
093	13.12.2012	SANTINI	CLAUDIO FIORENTINO	27.03.1968	Cernusco sul Naviglio	Via Curiel, 8	Cassina De' Pecchi	MI
094	13.12.2012	MONTUORO	GIAN LUCA	8.7.1976	Roma	Via del Colle, 10	Torgiano	PG
095	13.12.2012	PORTOSA	GRAZIANO	27.11.1963	Pescara	Strada vicinale Colle Cervone, 8	Pescara	PE

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

Numero	Data iscrizione	Cognome	Nome	Data nascita	Luogo nascita	Residenza	Comune	Provincia
096	25.01.2013	BORTOLOTTI	ELISA	07.06.1983	Gavardo (BS)	Via S. Firmina, 13	Salò	BS
097	25.01.2013	NECCHINI	WALTER	09.06.1957	Salò (BS)	Via Carlo Alberto, 16	Moniga del Garda	BS
098	25.01.2013	DELLEDONNE	CARLO	25.01.1944	Provaglio d'Iseo (BS)	Via Garibaldi, 46	Cazzago S.M.	BS
099	08.03.2013	YAMADA	MICHIYO	18.08.1957	Osaka (Giappone)	Viale Monte Santo, 8	Milano	MI
100	12.03.2013	BAGLIO	DANIELA	19.07.1971	Magenta	Via Cesare Battisti, 22	Vittuone	MI
101	04.03.2014	MANESTRINI	PAOLO GIOVANNI	19.05.1968	Desenzano del Garda (BS)	Via Avanzi, 7	Soiano del Lago	BS
102	04.03.2014	BATTAGLIA MONTERISI	MICHELA	12.02.1966	Barletta (BAT)	Via Avanzi, 7/A	Soiano del Lago	BS
103	07.03.2014	FRUSCA	SIMONE	16.01.1982	Iseo (BS)	Via Baron, 23	Monticelli Brusati	BS
104	17.03.2014	KUBODERA	YOKO	01.03.1959	Tokio (Giappone)	Viale Luigi Majno, 39	Milano	MI
105	26.05.2014	TOSADORI	ENRICO	13.03.1949	Desenzano del Garda (BS)	Via Villa del Sole, 19	Desenzano del Garda	BS
106	20.06.2014	PONTOGLIO	GIANFRANCO	03.10.1951	Caravaggio (BG)	Via Vecchia, 1	Caravaggio	BG
107	20.06.2014	MEACCI	DAVID	25.11.1970	Montecatini Terme	Via Ripamonti, 114	Milano	MI
108	11.07.2014	FORNACIARI	NICOLA	17.11.1976	Brescia	Via G. Donizetti, 37	Concesio	BS
109	11.07.2014	BRUSATI	GAETANO	10.10.1945	Milano	Via Diaz, 35	Dervio	LC
110	11.07.2014	CONCA	LUIGI	02.03.1950	Varenna	Valle Masna, 2	Perledo	LC
111	11.07.2014	MAGLIA	MARINO	26.05.1952	Varenna	Viale Progresso, 29	Perledo	LC
112	31.07.2014	ENICANTI	LEONARDO	14.12.1978	Lecco	Via Lecco, 12	Bellano	LC
113	26.09.2014	PAGANI	ANGELO	10.02.1950	Castelli Calepio	Via Falconi, 61	Castelli Calepio	BG
114	05.03.2015	VACALEBRI	PIERPAOLO	28.08.1978	Reggio Calabria	Via Garian, 64	Milano	MI
115	03.03.2016	PONZANO	ALDO PAOLO	02.07.1973	Alessandria	Viale Vicenza, 4/C	Valenza	AL
116	16.03.2016	GIANNELLI	ANTONELLA	24.10.1958	Foggia	Via Garibaldi, 63	Lodi	LO
117	26.09.2017	ANTICATI	SERENA	27.02.1974	Bussolengo (VR)	Via Papa Paolo VI, 45	Desenzano del Garda	BS
118	26.09.2017	WANG	ARIA	23.03.1962	Taichung (Taiwan)	Via Marsala, 17	Monza	MB
119	26.09.2017	LONGO	GIOVANNI	20.06.1967	Foggia	Via Papa Paolo VI, 45	Desenzano del Garda	BS
120	03.11.2017	VANTINI	EMANUELA	19.05.1977	Verona	Via Oleificio, 11	Toscolano Maderno	BS
121	03.11.2017	MARRALI	GASPARE	18.10.1969	Licata (AG)	Via Roggia Arzona, 1	Cernusco sul Naviglio	MI
122	03.11.2017	FEZZARDI	MASSIMO	25.08.1967	Cremona	Via Verdi, 59	Ostiano	CR
123	08.01.2018	BALBONI	LINDA	20.01.1980	Brescia	Via Calango, 59/H	Botticino	BS
124	09.01.2018	TURELLI	NADIA	09.04.1976	Iseo	Via Campicello, 6	Sale Marasino	BS
125	09.01.2018	FERRETTI	LUCA	24.03.1989	Lovere	Via Fucine, 42A	Darfo Boario Terme	BS
126	09.01.2018	MOTTA	JOAO ALEXANDRE	25.07.1983	Curitiba (Brasile)	Via Luigi Giulotto, 28	Pavia	PV

*capo panel

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 15 febbraio 2018 - n. 1982

Concessione delle agevolazioni ai sensi dell'allegato A al decreto n. 6913/2011 - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007 - LXV° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO

Richiamati:

- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la d.g.r. n. 5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento» che istituisce il Frim (Fondo di rotazione per l'imprenditorialità) operante in co-finanziamento con il sistema creditizio privato;
- la lettera di incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (RCC n. 10602 del 5 dicembre 2007) con la quale sono state affidate a Finlombarda S.p.A. le attività di gestione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità, integrata e prorogata in data 26 marzo 2010 (RCC n. 13884 del 15 aprile 2010), ulteriormente prorogata in data 21 gennaio 2013 (RCC n. 17563 del 22 gennaio 2013), in data 24 dicembre 2015, in data 28 dicembre 2016 e in data 28 dicembre 2017 fino al 31 marzo 2018;
- la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., sottoscritta il 20 gennaio 2016 (RCC n. 19097 del 20 gennaio 2016) fino al 31 dicembre 2018 che disciplina le condizioni di base nell'attivazione dei rapporti con Finlombarda S.p.A. per la realizzazione dei progetti di interesse regionale;
- la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in ordine al Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'Artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde»;
- il decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011: approvazione del bando FRIM - Linee d'intervento 1 - Sviluppo aziendale, 4 - Crescita dimensionale, 5 - Trasferimento della proprietà d'impresa» con l'apertura del nuovo bando a sportello in data 03 ottobre 2011 (ore 10.00);
- il decreto n. 1490 del 27 febbraio 2012 «Integrazioni e rettifiche al decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 Allegato «A» art. 11 punti 3, 6, 7, 10 e art. 16 punto 1 lettera b. e lettera e.»;
- il decreto n. 9893 del 8 agosto 2017 «Ulteriori integrazioni e rettifiche all'Allegato A, art. 9 punto 5 del decreto n. 6913 del 25 luglio 2011»;

Richiamato l'art. 12 punti 2 e 3 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, in merito alle modalità di istruttoria e alle relative tempistiche;

Considerato che tale fase istruttoria del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni previste dall'Allegato A al decreto n. 6913/2011 viene svolta interamente ed esclusivamente dal Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a, società in house del Sireg (Sistema regionale) iscritta nell'elenco speciale degli Intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario che, in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla vigente Convenzione con Regione Lombardia e dalla lettera di incarico per le attività di gestione del Frim prot. n. 10602/RCC del 5 dicembre 2007, è competente per la verifica formale ed economica/finanziaria delle domande di agevolazione succitate;

Vista la seguente comunicazione pec di Finlombarda s.p.a.:

- del 24 gennaio 2018, Prot. n. O1.2018.0001373 del 25 gennaio 2018;

con la quale la competente Direzione Crediti e Precontenzioso del Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. (Società finanziaria iscritta con il n. 477 nell'Elenco speciale degli Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/93 - Testo unico bancario, e sottoposta ai controlli della Banca d'Italia) comunica gli esiti istruttori di n. 27 domande, pervenute elettronicamente dal 23 marzo 2017 al 7 dicembre 2017, a valere sulle linee 1, 4, 5 del FRIM (d.g.r. n. 1988/2011), da cui risultano:

- n. 3 domande ammissibili, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 6 domande non ammissibili, come da Allegato 2, con le relative motivazioni, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 18 domande in approfondimento istruttorio presso gli Istituti di Credito convenzionati, ai sensi dell'art. 8 del «FRIM - Linee 1, 4, 5 - Regolamento operativo tra Finlombarda s.p.a. ed Istituti di Credito - Intermediari finanziari» dell'8 settembre 2011, che saranno oggetto di successivo decreto;

Considerato che il fabbisogno per gli interventi di finanziamento a favore di n. 3 domande ritenute ammissibili di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è pari a complessivi € 3.281.349,28 di cui € 1.640.674,64 quota Fondo regionale, che trova copertura nelle risorse di cui all'art. 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, ed € 1.640.674,64 a carico degli Istituti finanziari convenzionati;

Visto l'Allegato B al decreto del Direttore Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 237 del 18 gennaio 2013 ad oggetto «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse allocate sul FRIM presso Finlombarda s.p.a.»;

Visto il decreto del Direttore Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 9488 del 21 ottobre 2013 ad oggetto «Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle risorse del Fondo di rotazione Frim allocato presso Finlombarda s.p.a.»;

Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente Direzione Crediti e Precontenzioso del Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. per n. 9 domande, acquisendone le risultanze nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato A al decreto n. 6913/11, come specificato negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (n. 3) - dal 23 marzo 2017 al 7 dicembre 2017 - in ordine di protocollo elettronico;
- Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione (n. 6) - dal 23 marzo 2017 al 7 dicembre 2017 - con le relative motivazioni;

Richiamato integralmente il succitato art. 14 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011:

1. Gli esiti finali delle istruttorie del Soggetto Gestore e dell'intermediario bancario/finanziario, relative alle domande ritenute ammissibili e non ammissibili, trasmesse a Regione Lombardia dal Soggetto Gestore per il tramite del sistema di procedura informatica sono:
 - a. approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
 - b. pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia.
2. La concessione dell'intervento finanziario:
 - a. è disposta con decreto del dirigente responsabile del procedimento, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
 - b. è comunicata di seguito all'approvazione del decreto di concessione ai soggetti beneficiari ed agli intermediari finanziari convenzionati con il Soggetto Gestore, mediante il sistema di procedura informatica;

Preso atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato 1 è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «de minimis», così come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L352;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Accesso al Credito», di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013, al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e alla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini indicati all'art. 12 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, in quanto non sono pervenute comunica-

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

zioni difformi da parte del Soggetto Gestore responsabile delle istruttorie;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che sono state esperite le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti «de minimis» alle imprese beneficiarie del presente provvedimento, e ciascun aiuto individuale è stato registrato attraverso la procedura informatica prevista dal RNA, con l'attribuzione dello specifico codice identificativo «codice concessione RNA - COR»;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di prendere atto degli esiti finali delle istruttorie effettuate dalla competente Direzione Crediti e Precontenzioso del Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a., per n. 9 domande presentate elettronicamente dal 23 marzo 2017 al 7 dicembre 2017 - acquisendone le risultanze nell'ambito del procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato A al decreto n. 6913/11 richiamato integralmente in premessa - come specificato negli allegati di seguito indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (n. 3) dal 23 marzo 2017 al 7 dicembre 2017 - in ordine di protocollo elettronico;
- Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione (n. 6) dal 23 marzo 2017 al 7 dicembre 2017 - con le relative motivazioni;

2. di concedere, alle imprese di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'agevolazione complessiva pari ad € 3.281.349,28 di cui € 1.640.674,64 quota Fondo regionale ed € 1.640.674,64 a carico degli Istituti finanziari convenzionati, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di dare atto che la comunicazione alle imprese e agli Istituti finanziari interessati avverrà secondo le modalità indicate nel già citato art. 14 punto 2 dell'Allegato A al decreto n. 6913/2011, ovvero mediante il sistema di procedura informatica;

4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Gestore Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.regione.lombardia.it;

6. di dare atto che il Dirigente competente assolverà gli obblighi ed i relativi adempimenti in applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Gabriele Busti

Allegato 1 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (n. 3) - dal 23/03/2017 al 07/12/2017 - in ordine di protocollo elettronico

N.	ID DOMANDA	DATA PROT. ELETTRONICO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	LINEA	INVESTIMENTO AMMESSO	IMPORTO FINANZIAMENTO	QUOTA FONDO REGIONALE	CODICE RNA - COR
1	93110756	31/07/2017	NUOVA H.P.T. S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE 11/13 ALBAIRATE MI	VIA DELLA CHIMICA 10 - GAGGIANO MI	1	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	240794
2	94207555	03/08/2017	GRUPPO CARTOTECNICO ABAR LITOFARMA S.P.A.	V.LE SABOTINO 19/2 MILANO MI	VIA PUSIANO 4 SAN GIULIANO MILANESE MI	1	2.700.000,00	1.500.000,00	750.000,00	240832
3	95195023	19/09/2017	BERTA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	VIA TALETE 44 BRUGHERIO MB	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 324 BRUGHERIO MB	1	285.000,00	281.349,28	140.674,64	240845
Totale							€ 4.485.000,00	€ 3.281.349,28	€ 1.640.674,64	

Allegato 2 - Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione (n. 6) - dal 23/03/2017 al 07/12/2017 - in ordine di protocollo elettronico

N.	ID DOMANDA	DATA PROT. ELETTRONICO	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	MOTIVAZIONI
1	86180829	23/03/2017	ELECTRIC MOTORS VOLPI DI COLOGNI FEDERICO	VIA SIMONE ELIA 13 TORRE BOLDONE BG	Rinuncia comunicata in data 10/01/2018
2	95867933	17/10/2017	BEAUTY ISLAND S.R.L.	VIA CESARE BATTISTI 48 VIMODRONE MI	Mancato rispetto art. 12 punto 4
3	96687850	03/11/2017	LA ZENITH DI GRILLO VINCENZO	VIA PRIMO MAGGIO 25 VANZAGO MI	Mancato rispetto art. 12 punto 4
4	97579572	24/11/2017	RASCIONI AUTO S.R.L.	VIA DELLE COLLINE 4 MEDA MB	Mancato rispetto art. 6
5	97554884	24/11/2017	SIM SYSTEM S.A.S. DI SINATRA CRISTIANO, GIANLUCA, SIMONA & C.	VIA SEGANTINI 44 LISSONE MB	Rinuncia comunicata in data 29/12/2017
6	97896440	07/12/2017	MAXIMA DI TULLIA DELL'ACQUA	VIA DELL'ACQUA 65 CERRO MAGGIORE MI	Rinuncia comunicata in data 10/01/2018

D.G. Università, ricerca e open innovation

D.d.u.o. 14 febbraio 2018 - n. 1961

Approvazione del bando relativo al premio regionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) «Lombardia è Ricerca - a.s. 2017/2018»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE POR FESR
2007 - 2013

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura che individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione la priorità strategica delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;

Richiamata la legge regionale del 23 novembre 2016 n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che:

- valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico- produttivo lombardo e del benessere della comunità;
- interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

Richiamato, in particolare, l'articolo 2, comma 6 lettera e) della l.r. 29/2016 che istituisce l'8 novembre la giornata della ricerca intitolata a Umberto Veronesi nella quale assegnare premi a ricercatori e imprese che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

Richiamata la d.g.r. n. 6758 del 21 giugno 2017 con cui Regione ha indetto il premio Premio «Lombardia è Ricerca» con la funzione di riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di una persona che ha apportato un significativo contributo per le sue ricerche, scoperte e invenzioni nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone;

Richiamata la d.g.r.n. 7263 del 23 ottobre 2017 che:

- ha istituito un premio dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) denominato «LOMBARDIA È RICERCA - A.S. 2017/2018» e ha approvato lo schema di Accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR).
- ha approvato lo schema di Accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) per il Premio regionale «Lombardia è Ricerca - a.s. 2017/2018»;
- ha stanziato le risorse economiche pari a 64.000,00 euro e stabilito che saranno trasferite alla scuola/istituto che sarà individuato per le attività di erogazione del premio;

Rilevato che il bando di concorso, nel rispetto dell'Accordo di Collaborazione approvato con la sopra citata d.g.r. n. 7263/20174, presenta le seguenti caratteristiche:

- è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e alle istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati, di cui all'art. 25 della l.r. n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- è finalizzato a valorizzare le nuove invenzioni aventi carattere prototipale e che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità realizzate degli studenti lombardi, con riferimento particolare a quelli frequentanti scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale nell'anno scolastico e formativo 2017/2018;
- ai 4 migliori progetti saranno assegnati premi in denaro del valore di:

- 1°classificato: 15.000 euro
- 2°classificato: 12.000 euro
- 3°classificato: 10.000 euro

4°classificato: 7.000 euro

oltre ad un contributo di 5.000,00 euro alle scuole/CFP di appartenenza dei vincitori;

Preso atto della nota PEC prof. n. R1.2018.0000682 del 26 gennaio 2018 con cui l'USR comunica che la scuola individuata per le attività di erogazione del premio è il Liceo Classico e Musicale Statale «B. Zucchi» con sede in Piazza Trento e Trieste 6, Monza (MB);

Ritenuto, pertanto, di approvare il bando relativo al premio regionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) «Lombardia è Ricerca - A.S. 2017/2018», come da Allegato A e relativa modulistica:

- Allegato B - Domanda di partecipazione;
- Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati, con indicazione dei vincitori e l'elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;

Atteso che le risorse regionali disponibili per il bando ammontano complessivamente a euro 64.000,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa 14.03.104.12932 «Trasferimenti per borse di studio e premi per la ricerca» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018;

Vista la comunicazione del 20 dicembre 2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare il bando relativo al premio regionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) «Lombardia è Ricerca - A.S. 2017/2018», come da Allegato A e relativa modulistica:

- Allegato B - Domanda di partecipazione;
- Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse regionali disponibili per il bando ammontano complessivamente a euro 64.000,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa 14.03.104.12932 «Trasferimenti per borse di studio e premi per la ricerca» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018;

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati, con indicazione dei vincitori e l'elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;

4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia e portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi;

6. di dare atto che si provvederà, in sede di approvazione della graduatoria dei progetti di cui al punto 3 a pubblicare le informazioni sui beneficiari sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Enrica Gennari

ALLEGATO A

PREMIO REGIONALE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP) “LOMBARDIA È RICERCA - A.S. 2017/2018”

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

B.2 Progetti finanziabili

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

C3.c Valutazione delle domande

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Diffusione delle opere

D.3 Monitoraggio dei risultati

D.4 Responsabile del procedimento

D.5 Trattamento dati personali

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.7 Allegati

D.8 Riepilogo scadenze

SCHEDA INFORMATIVA

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

Nell'ambito della "Giornata della ricerca e dell'innovazione" che Regione Lombardia celebra l'8 novembre di ogni anno, vengono assegnati quattro Premi denominati "Lombardia è Ricerca - A.S. 2017/2018" da destinare a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per il tramite dell'USR e di Regione Lombardia, con lo scopo di valorizzare nuove invenzioni aventi carattere prototipale e che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità.

Nella "Giornata della ricerca 2017" è stata lanciata l'iniziativa; la premiazione dei vincitori avrà luogo nel corso della "Giornata della ricerca 2018".

Il Premio "Lombardia è Ricerca" ha la funzione di riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di una persona che ha apportato un significativo contributo per le sue ricerche, scoperte e invenzioni nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone.

Sulla base di queste premesse, Regione Lombardia promuove il presente bando, con l'obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione e all'avvicinamento della scuola al mondo della ricerca e dell'innovazione.

A.2 Riferimenti normativi

- L.r. 23 novembre 2016 n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" che valorizza l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità e interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;
- L.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia", la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- DGR n. 6758 del 21/06/2017 con cui Regione ha indetto il Premio "Lombardia è Ricerca" con la funzione di riconoscere pubblicamente l'impegno e il talento di una persona che ha apportato un significativo contributo per le sue ricerche, scoperte e invenzioni nell'avanzamento della conoscenza scientifica e tecnologica con specifico riguardo alle ricadute sulla qualità della vita delle persone;
- DGR n. 7263 del 23/10/2017 che ha istituito un premio dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) denominato "LOMBARDIA È RICERCA - A.S. 2017/2018" e ha approvato lo schema di Accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR).

A.3 Soggetti beneficiari

- studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale con sede in Lombardia nell'anno scolastico e formativo 2017/2018
- Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie aventi sede in Lombardia;
- Istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati, di cui all'art. 25 della l.r. n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Regione Lombardia erogherà l'intera somma alla scuola individuata dall'USR per le attività di erogazione del premio, che provvederà nei tempi definiti dal presente bando ad effettuare i pagamenti agli studenti vincitori e alle relative scuole di appartenenza.

A.4 Soggetti destinatari

L'iniziativa è finalizzata a promuovere la cultura della ricerca e dell'innovazione tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale nell'anno scolastico e formativo 2017/2018.

A.5 Dotazione finanziaria

Lo stanziamento finanziario messo a disposizione per il presente bando ammonta a Euro 64.000,00= e trova copertura sul capitolo di spesa 14.03.104.12932 "Trasferimenti per borse di studio e premi per la ricerca" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

La somma sarà erogata sotto forma di premi ai vincitori individuati e ai relativi istituti di appartenenza, per il tramite di un'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'iniziativa, messe a disposizione con la DGR n. 7263/2017, sono risorse autonome regionali.

Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi, finalizzati alla realizzazione del prototipo:

1°classificato: 15.000 euro

2°classificato: 12.000 euro

3°classificato: 10.000 euro

4°classificato: 7.000 euro

Alla scuola/istituto di provenienza del/i vincitore/i è assegnato un contributo di 5.000 euro;

I premi saranno assegnati con riferimento al singolo progetto vincitore, indipendentemente dal fatto che esso sia stato sviluppato da uno studente o da un gruppo di studenti.

Nel caso di vincita da parte di un gruppo di studenti il Premio verrà suddiviso in parti uguali.

B.2 Progetti finanziabili

Gli studenti dovranno realizzare un prototipo funzionante di una invenzione relativa alle aree tematiche di interesse regionale sottoelencate, corredato da una relazione di 2 pagine (max) oppure da documenti esplicativi relativi all'invenzione proposta (power point, PDF, foto, video, loghi, disegni) che delineino con chiarezza:

concetto, strategia, disegno, funzionamento, tecnologia e applicazioni delle invenzioni.

I progetti candidabili dovranno svilupparsi in una delle seguenti aree comprese nell'ambito della "Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione" (S3):

- ✓ Agroalimentare
- ✓ Eco-industria
- ✓ Industrie creative e culturali
- ✓ Industria della salute
- ✓ Manifatturiero avanzato
- ✓ Mobilità sostenibile
- ✓ Aerospazio

corrispondenti ai 9 cluster tecnologici lombardi (aerospazio, agrifood, chimica verde, energia e ambiente, fabbrica intelligente, mobilità, scienza della vita, *ambienti di vita, smart communities*).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Ogni studente può candidarsi e partecipare ad un solo progetto.

Ogni istituto può inoltrare domanda di partecipazione per un solo progetto.

La domanda deve essere inviata tramite la scuola/CFP di appartenenza via mail all'indirizzo **drlo@postacert.istruzione.it** con oggetto "**Premio Lombardia è Ricerca - candidatura**" e deve essere composta come segue:

- 1) **domanda di partecipazione**, utilizzando il modello di cui all'Allegato B al presente bando, scaricabile dal sito www.regione.lombardia.it – sezione Bandi. **A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale¹ dal Legale Rappresentante della istituzione scolastica/formativa.**
- 2) **Relazione**, con i contenuti descritti al precedente punto B2. Qualora l'elaborato progettuale dovesse avere dimensioni tali da impedire la spedizione della PEC è possibile caricarlo su servizi di condivisione on line, indicando nel contenuto della PEC il link alla pagina dove è possibile scaricare il file. Il prototipo deve essere conservato presso la scuola/CFP di appartenenza ed esibito quando richiesto dalla Giuria.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore **9.00 del 7 maggio** ed **entro le ore 18.00 del 18 maggio 2018**. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede il giorno e l'ora di arrivo riportati nel messaggio di posta certificata.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

¹ Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o altro valore stabilito dalle successive normative. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

In caso di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, nel modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà essere resa la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art 16.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, si applica la procedura valutativa delle domande pervenute e delle relative proposte progettuali.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande una Giuria costituita con provvedimento del Direttore Generale della D.G. Università, Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia procederà alla valutazione dei progetti secondo i criteri specificati al punto C3.c del presente bando.

La DGR n. 7263/2017 ha stabilito che l'elenco dei progetti vincitori sarà approvato entro massimo 180 giorni dal termine per la presentazione dei prototipi.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Non verranno prese in considerazione le domande non rispondenti ai requisiti previsti al paragrafo B.2, proposte da soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo A.3, inviate successivamente al termine del 18 maggio 2018, incomplete di tutti i documenti o presentate con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo C.1.

C3.c Valutazione delle domande

La valutazione di merito sui singoli progetti terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri Qualitativi di Valutazione	<i>Punteggio fino a</i>
1. Coerenza con le tematiche del Premio;	15
2. Validità scientifica;	20
3. Originalità;	30
4. Efficacia comunicativa;	15
5. Impatto sociale	20
TOTALE	100 PUNTI

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

L'istruttoria e l'attività di valutazione da parte della Giuria sarà completata entro il **30 settembre 2018**.

Gli esiti della valutazione saranno approvati con apposito provvedimento del dirigente regionale competente che conterrà:

- l'elenco delle domande non ammissibili;
- la graduatoria dei progetti;
- l'elenco dei progetti vincitori.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati:

- sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia);
- sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione Bandi.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

La scuola cassiera individuata dall'USR provvederà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco dei progetti vincitori all'erogazione dei premi assegnati, fatte salve le verifiche dovute rispetto al documento di regolarità contributiva (DURC) e dell'esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia.

A tal proposito, ai fini della liquidazione, Regione Lombardia acquisirà d'ufficio il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Per quanti riguarda l'antimafia il beneficiario dovrà scaricare dal sito della prefettura della provincia di competenza i moduli antimafia, compilarli correttamente e trasmetterli a Regione Lombardia.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare presso la scuola/CFP di appartenenza il prototipo realizzato ed esibirlo su richiesta della Giuria o metterlo a disposizione per eventuali esposizioni.

D.2 Diffusione delle opere

Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando, Regione Lombardia si riserva di dare diffusione ai progetti presentati, vincitori e non, attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione a sua disposizione e secondo le modalità che si riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi.

D.3 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero di progetti presentati

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.4 Responsabile del procedimento

Il responsabile regionale del procedimento amministrativo per l'attuazione del bando, ai sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è Enrica Gennari, dirigente della U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2007 - 2013 di Regione Lombardia.

D.5 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia, Roberto Albonetti.

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul BURL, sul portale web di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it - sezione Bandi

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ricercainnovazione@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei soggetti beneficiari, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

D.7 Allegati

- Allegato B – Domanda di partecipazione
- Allegato C – Informativa sul trattamento dei dati personali

D.8 Riepilogo scadenze

- Apertura Bando: ore **9.00** del **7 maggio 2018**
- Chiusura Bando: ore **18.00** del **18 maggio 2018**
- Conclusione valutazione da parte della Giuria: **30 settembre 2018**.
- Approvazione della graduatoria: entro massimo 180 giorni dal termine per la presentazione dei prototipi
- Erogazione dei premi: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco dei progetti vincitori

SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO	Premio "Lombardia è Ricerca - a.s. 2017/2018"
DI COSA SI TRATTA	Il bando, promosso da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, è volto a contribuire alla sensibilizzazione e all'avvicinamento della scuola al mondo della ricerca e dell'innovazione.
TIPOLOGIA	In palio 4 premi per i migliori progetti prototipali che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> • Studenti/gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie iscritti all'A.S. 2017/2018 • Studenti/gruppi di studenti delle Istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati di cui all'art. 25 della l.r. n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale iscritti all'A.S.2017/2018.
RISORSE DISPONIBILI	64.000,00€
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Premi in denaro: 1° classificato: 15.000 euro 2° classificato: 12.000 euro 3° classificato: 10.000 euro 4° classificato: 7.000 euro Alle scuole/CFP di appartenenza dei vincitori è assegnato un contributo di 5.000,00 euro.
DATA DI APERTURA	ore 9.00 del 7 maggio 2018
DATA DI CHIUSURA	ore 18.00 del 18 maggio 2018
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata tramite l'istituzione scolastica o formativa tramite PEC all'indirizzo drlo@postacert.istruzione.it , con oggetto "Premio Lombardia è Ricerca - candidatura" utilizzando gli appositi modelli. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante della istituzione scolastica e formativa e dovrà essere accompagnata dalla relazione che descrive il prototipo realizzato.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Alla scadenza del termine di presentazione delle domande una Giuria costituita con provvedimento del Direttore Generale della D.G. Università, Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia procederà alla valutazione dei progetti. La valutazione di merito terrà conto dei seguenti criteri: 1. Coerenza con le tematiche del Premio; 2. Validità scientifica; 3. Originalità 4. Efficacia comunicativa 5. Impatto sociale
INFORMAZIONI E CONTATTI	ricercainnovazione@regione.lombardia.it

Allegato B

Premio "Lombardia è Ricerca" - a.s. 2017/2018**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ e residente a _____, in Via _____, n. _____ in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica/formativa _____

chiede

di partecipare al Premio "Lombardia è Ricerca" - a.s. 2017/2018 e, a tal fine,

dichiara

- di aver preso visione del bando e di accettare tutto quanto in esso contenuto;

autorizza Regione Lombardia

- a conservare in archivio e utilizzare gratuitamente i materiali inviati, o parte di essi, per scopi istituzionali, per eventuali pubblicazioni e/o ricerche, per esposizioni promozionali del concorso stesso e per qualsiasi altro uso consentito dalla legge, senza scopo di lucro;
- a effettuare elaborazioni, trasformazioni e duplicazioni in qualsiasi formato e senza limitazione alcuna;

solleva

- Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal contenuto degli elaborati, dalla loro proiezione e/o pubblicazione e/o dalla non conformità di tutti indistintamente i contenuti degli elaborati alle norme vigenti;

fornisce le seguenti informazioni:**1 - Anagrafica**

Nome, Cognome,
data e luogo di nascita,
CF dello studente/studenti

Denominazione Istituzione

scolastica o formativa

Codice meccanografico
scuola o ID unità
organizzativa

Referente da contattare:

Nome

Cognome

N. telefono

N. fax

Indirizzo posta elettronica

2 - Descrizione del progetto

Titolo del progetto

Descrizione del Prototipo

e allega:

- Relazione descrittiva

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal Legale rappresentante, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del d.lgs. n. 196/2003)**

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'istituzione scolastica/formativa _____

DICHIARA

- di aver ricevuto e letto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 ed ogni altra informazione acquisita, anche oralmente;
- di prestare il proprio consenso affinché i dati personali dei partecipanti al Premio "Lombardia è Ricerca – a.s. 2017/2018" siano trattati per le finalità del concorso stesso e per le relative attività istruttorie, di valutazione e di successiva diffusione e valorizzazione del progetto candidato;
- di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art 16;
oppure
- di non essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art 16.

Il consenso al trattamento dei dati personali è firmato digitalmente dal Legale rappresentante ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Luogo, data

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

_____ . _____

Allegato C

**PREMIO "LOMBARDIA È RICERCA"
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto e in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di competenza così come esplicitati nel bando.

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:

- la conferma dell'esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l'esattezza;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;
- l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 *Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali"*.

Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation di Regione Lombardia, Roberto Albonetti.

D.d.s. 14 febbraio 2018 - n. 1978

POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea R&S per aggregazioni» di cui al decreto 11814/2015 e smi: approvazione concessione in forma definitiva della quota di maggiorazione del contributo a fondo perduto Horizon 2020 al partner PMI Green Coat s.r.l. capofila del progetto ID 149049 ammesso all'intervento finanziario con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i di cui al decreto n. 14402 del 17 novembre 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r.n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r.n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- la d.g.r.n. X/4292/2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.b.1.3. e del relativo fondo e approvazione dei criteri applicativi (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Parolini), che, tra le altre cose, approva i criteri applicativi del primo Bando attuativo finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
- il decreto n. 11814 del 23 dicembre 2015 (così come successivamente integrato con decreti 89/2016 e 1760/2016) con cui è stato approvato il Bando «Linea R&S per Aggregazioni»: approvazione del Bando per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3), con possibilità di presentazione delle domande esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo SiAge a partire dalle ore 14.30 del giorno 19 gennaio 2016 ed entro le ore 14.30 dell'11 marzo 2016;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation n. 3446/2016 con cui è stato costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando Linea R&S per Aggregazioni, adeguato con successivi decreti n. 5821/2016, n. 10348 del 19 ottobre 2016 e rinnovato con decreto n. 5125 del 9 maggio 2017;
- il decreto n. 4714/2016 con cui sono state approvate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al Bando e parzialmente integrato l'art. 19 del Bando stesso;
- il decreto n. 6739 del 12 luglio 2016 (assunto in sostituzione e conferma del precedente atto con identificativo di registro n. 6175 del 30 giugno 2016 avente un errore nel perfezionamento dell'iter di firma elettronica) con cui è stato approvato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse alla Seconda Fase;
- il decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 con cui è stata in particolare disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Intervento Finanziario al termine della Seconda Fase del suddetto Bando «Linea R&S per aggregazioni», così come successivamente rettificato con decreto n. 13870 del 23 dicembre 2016 di modifica dell'importo di contributo a fondo perduto concesso al progetto ID 139985 per il capofila Polibrixia in euro 20.766,80 anziché 20.767,00 euro;
- il decreto n. 3093 del 21 marzo 2017 con cui sono stati disposti:
 - la parziale rettifica del decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., limitatamente agli importi di intervento finanziario concesso (ai progetti ID 145207, ID 149065, ID 146504, ID 147523, ID 144790 e ID 146301), degli allegati A1 e A2, parte integrante del decreto n.13038 del

6 dicembre 2016 «POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI, di cui al decreto 11814/2015 e s.m.i di approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse;

- l'accantonamento delle risorse utilizzabili per la maggiorazione del 5% prevista nel caso in cui entro il 12esimo mese dal decreto di concessione sia presentata documentazione idonea attestante che il partner PMI beneficiario abbia presentato un progetto ammesso ad una call europea di Horizon 2020 correlato al progetto ammesso sul suddetto Bando;
- la presa d'atto di una rinuncia (progetto ID 145778 con capofila Eco-Zinder);
- la parziale rettifica e integrazione agli art. 8, 17 e 18 del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» limitatamente ai documenti da approvare successivamente all'approvazione del decreto di concessione (specifiche relative alla durata del finanziamento e garanzia fideiussoria);
- il decreto n. 4327 del 13 aprile 2017 di approvazione delle linee guida per le variazioni di partenariato;
- il decreto n. 4855 del 3 maggio 2017 del Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR e Dirigente della UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università, di individuazione per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa nel Dirigente pro-tempore della UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e di conferma del Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- il decreto n. 5740 del 18 maggio 2017 con cui si è preso atto della rinuncia del partenariato (con capofila XNEXT) del progetto ID 148264 presentato sul Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3)», approvato con decreto n.11814/2015 e s.m.i.;
- il decreto n. 6580 del 5 giugno 2017 con cui si è preso atto della rinuncia del partenariato (con capofila Pincell s.r.l.) del progetto ID 139919 presentato sul Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3)», approvato con decreto n. 11814/2015 e SMI;
- il decreto n. 8107 del 5 luglio 2017 con cui è stata approvata la parziale rettifica per mero errore materiale dell'allegato n. 3 del decreto di concessione consolidato di cui al decreto 3093/2017 relativamente al codice unico di progetto (CUP) indicato per alcuni progetti ammessi a intervento finanziario e al mancato inserimento nell'allegato 3 consolidato delle informazioni relative al Politecnico partner del progetto ID 149065;
- il decreto n. 8716 del 17 luglio 2017 con cui è stata approvata la variazione di progetto con rideterminazione dell'intervento finanziario concesso con decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i. ai progetti con ID 140952 (con capofila Gibertini Elettronica s.r.l.) e ID 149049 (con capofila Novellini s.p.a.) bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» (a valere sul POR FESR 2014- 2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3)», approvato con decreto n.11814/2015 e SMI;
- il decreto n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 139638 - ID 144790 - ID 145059 - ID 146497 - ID 147523 - ID 147947) con decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 11574 del 25 settembre 2017 di approvazione di parziale rettifica per mero errore materiale degli allegati 1 e 2 del decreto n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione di alcuni progetti ammessi con decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii. limitatamente all'importo di «contributo a fondo perduto concesso complessivo» ai singoli partner del progetto ID 146497 con capofila PACK CO. S.R.L e parziale rettifica del decreto n. 8107 del 5 luglio 2017 limitatamente al codice unico di progetto già rettificato per mero errore materiale per i progetti ID 148679, ID 149049, ID 149064, ID 149065 e ID 148633;
- il decreto n. 12024 del 4 ottobre 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 145178 - ID 138946) con decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii., nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI»;
- il decreto n. 13308 del 26 ottobre 2017 di approvazione, nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

cui al decreto 11814/2015 e SMI, della variazione di partenariato del progetto ID 135077 e di presa d'atto della rinuncia del progetto ID 146504, progetti ammessi con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.;

- il decreto n. 13777 del 7 novembre 2017 di approvazione, nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 e SMI, della variazione di partenariato del progetto ID 141727 con capofila Linificio e Canapificio Nazionale s.r.l., progetto ammesso con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.;
- il decreto n. 14141 del 14 novembre 2017 di approvazione, nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 e SMI, della variazione di partenariato del progetto ID 142594 con capofila TTM LASER s.p.a. (ora capofila OPTOPRIM s.r.l.), progetto ammesso con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.;
- il decreto n. 14402 del 17 novembre 2017 di approvazione nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 e SMI della variazione di partenariato del progetto ID 149049 con capofila Novellini s.p.a. (ora capofila Green Coat S.r.l.) con sostituzione di un partner e con contestuale rinuncia di un partner (Tecnofirma s.p.a.);
- il decreto n. 16421 del 19 dicembre 2017 di nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 e SMI della variazione di partenariato del progetto ID 147018 con capofila POLITECNICO di Milano e presa atto della rinuncia del progetto ID 141727 con capofila LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE s.r.l.;
- il decreto n. 1336 del 2 febbraio 2018, così come successivamente rettificato con decreto n. 1406 del 5 febbraio 2018, nell'ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 e SMI con cui è stata dichiarata la decadenza dall'intervento finanziario concesso, così come previsto agli articoli 17, 18, 19 e 20 del bando sopracitato, dei partenariati dei progetti ID 143096 con capofila ECUBE SRL, ID 146500 con capofila LOMOPRESS S.R.L., ID 148141 con capofila INAER AVIATION ITALIA S.P.A. e ID 139589 con capofila SEAMTHESIS (ID corretto con decreto n. 1406/2018);

Richiamato in particolare:

- l'art. 18.4 - «Relazione Intermedia», del suddetto «Bando Linea R&S per aggregazioni» - che prevede che:
 - entro il dodicesimo mese dalla data del decreto di concessione dell'intervento finanziario, il capofila è tenuto a trasmettere tramite il Sistema Informativo, pena la decadenza dall'intervento finanziario, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica del legale rappresentante: a) una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Progetto di R&S; b) una scheda di sintesi intermedia o finale del Progetto di R&S da pubblicare sul sito di Regione Lombardia e della piattaforma regionale Open Innovation al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo; c) la documentazione comprovante la possibilità di richiedere per i Partner PMI, la maggiorazione all'intervento finanziario di cui all'articolo 9 («Caratteristiche ed entità dell'intervento finanziario») comma 2; la documentazione deve attestare che il Progetto di R&S oggetto della domanda presenti una stretta correlazione o faccia parte di un più ampio progetto europeo presentato dal/dai Partner PMI nell'ambito di Horizon 2020 e ammesso da parte della UE (abstract del progetto europeo, Application Form e Grant Agreement sottoscritto dalla UE);
- il proprio decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 (e s.m.i.) con oggetto «POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando «Linea R&S per Aggregazioni», di cui al suddetto decreto n. 11814/2015: approvazione elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'intervento finanziario al termine della Seconda Fase del Bando per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione della S3», così come successivamente integrato con il suddetto decreto n. 13870/2016 e consolidato con decreto n. 3093/2017 e successiva modifica di cui al decreto n. 8107/2017, che ricomprende nell'allegato 3 i partenariati ammessi con indicazione del contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato concesso e per ciascun progetto ammesso il codice unico di progetto (CUP) generato;
- il proprio decreto n. 3093 del 21 marzo 2017 con cui sono

stati disposti tra l'altro:

- l'accantonamento delle risorse per i potenziali beneficiari PMI che, come previsto dal Bando, possano beneficiare della maggiorazione pari al 5% (intesa come quota addizionale di contributo a fondo perduto) se entro i 12 mesi dalla data di concessione dell'intervento finanziario abbiano presentato nell'ambito del programma HORIZON 2020 un progetto correlato con il progetto di R&S ammesso con il suddetto Bando, progetto che la Commissione Europea valuti ammesso e sia trasmesso in fase di rendicontazione intermedia, precisando l'importo di contributo concesso in forma provvisoria nell'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che:

- il Responsabile del Procedimento con propria nota trasmessa via pec nel mese di novembre 2017 ha ricordato ai capofila dei progetti ammessi a intervento finanziario l'obbligo, previsto dall'art. 18.4 del suddetto Bando di trasmettere la relazione intermedia e di sintesi e l'eventuale documentazione comprovante il diritto a ottenere la maggiorazione all'intervento finanziario di cui all'articolo 9 («Caratteristiche ed entità dell'intervento finanziario») comma 2 del Bando pari ad una quota addizionale di contributo a fondo perduto pari al 5% entro i dodici mesi del decreto di concessione e precisamente entro il 31 dicembre 2017 i progetti ammessi con decreto n. 13038/2016 e entro il 31 marzo 2018 i progetti ammessi con decreto n. 3093/2017 in seguito a riesame (progetti ID 145207, ID 149065, ID 147523, ID 144790 e ID 146301);
- in risposta alla suddetta pec i capofila dei progetti ammessi ad intervento finanziario con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 hanno trasmesso via siage o via posta elettronica certificata entro il dodicesimo mese la relazione intermedia e una scheda di sintesi richiedendo nel caso di 5 progetti (e nello specifico 7 partner) la maggiorazione Horizon 2020;
- il Responsabile del Procedimento con propria nota comunicazione trasmessa via pec, agli atti regionali prot. R1.2018.0000905 dell'1 febbraio 2018, ha richiesto al Soggetto Gestore Finlombarda di confermare gli importi finanziari concedibili in seguito alle verifiche delle relazioni intermedie presentate dai capofila dei progetti entro il 12 mese dal suddetto decreto di concessione n. 13038/2016 informando contestualmente il Responsabile di Asse 1, l'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e il Dirigente della UO AUTORITY DI GESTIONE POR FESR 2007-2013;

Viste le comunicazioni del Soggetto Gestore pervenute per posta elettronica certificata:

- il 30 gennaio 2018, agli atti regionali prot. R1.20180000795 del 31 gennaio 2018, con cui comunica al Responsabile del procedimento un elenco di partenariati per i quali potrebbero sussistere le condizioni per dichiarare la decadenza dall'intervento finanziario concedibile per Horizon 2020 che non hanno provveduto a trasmettere la relazione intermedia entro i termini del 12 mese dal suddetto decreto di concessione n. 13038/2016;
- il 12 febbraio 2018 alle ore 17.49 (agli atti regionali prot. n. R1.2018.0001259 del 13 febbraio 2018), con cui lo stesso, facendo seguito alla comunicazione trasmessa via PEC in data 1 febbraio 2018 (Prot.n. R1.2018.0000905), invia al Responsabile del Procedimento:
- gli esiti in merito alla verifica dell'elenco dei partner PMI dei partenariati dei Progetti di R&S ammessi a intervento finanziario per i quali la maggiorazione Horizon 2020 accantonata con decreto n. 3093/2017, possa essere concessa, proponendo la concessione in forma definitiva per il partner Green Coat S.r.l., partner PMI e capofila del progetto ID 149049 della quota addizionale pari al 5% di contributo a fondo perduto connessa alla maggiorazione Horizon 2020;
- l'elenco dei capofila dei progetti ammessi a intervento finanziario che hanno trasmesso entro il 12 mese dal decreto di concessione 13038/2016 la relazione intermedia e la scheda di sintesi, adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 18.4 del suddetto «Bando Linea R&S per aggregazioni»;
- l'elenco dei 7 partner PMI che hanno indicato di aver diritto alla maggiorazione Horizon 2020 di cui per 6 (progetto ID 138182 - partner NSI, progetto ID 144726 - partner

AXXAM, progetto 145207 – partner Novaura e Veespo, progetto ID 147579 partner Teicos e Future Energy) risulta già concessa in forma definitiva con decreto n. 13038/2016 e s.m.i. di cui al decreto n. 3093/2017 mentre per il partner Green Coat S.r.l., capofila del progetto ID è da concedere in quanto comunicato e attestato con documentazione comprovante in fase di presentazione di relazione intermedia;

Verificate e fatte proprie le suddette risultanze del Soggetto Gestore rispetto alla concessione di una quota aggiuntiva pari al 5% di contributo a fondo perduto al partner Green Coat capofila del progetto ID 149049;

Dato atto che:

- entro 30 giorni, rispetto al termine perentorio per i soggetti beneficiari per trasmettere le relazioni intermedie (31 dicembre 2017), Finlombarda ha trasmesso un primo elenco dei soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo chiedendo indicazioni operative al responsabile del procedimento;
- il giorno successivo il responsabile del procedimento ha fornito indicazioni operative al soggetto gestore;
- entro i successivi 12 giorni dalla pec del responsabile del procedimento il soggetto gestore ha verificato con un supplemento istruttorio e comunicato l'elenco di soggetti che hanno diritto alla maggiorazione Horizon 2020,

è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto di 12 giorni resisi necessari per il supplemento istruttorio da parte del Soggetto gestore e 2 giorni occorsi per adempiere agli obblighi del Registro Nazionale aiuti;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute del bando, di concedere in forma definitiva per il partner Green Coat S.r.l., partner PMI e capofila del progetto ID 149049, la quota aggiuntiva pari al 5% di contributo a fondo perduto concessa alla maggiorazione Horizon 2020, accantonata con decreto n. 3093/2017, pari a euro 27.500,00 euro come da allegato 1, parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto che le agevolazioni previste dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», approvato con il decreto 11814/2015 e s.m.i.:

- sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice iden-

tificativo «Codice Aiuto RNA – CAR»...»;

• all'art. 9 che prevede che:

- «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
- «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
- «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);
- «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);
- «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a registrare il bando sopra citato e i beneficiari dei progetti e nello specifico:

- Codice identificativo della misura CAR: 856,
- Green COAT s.r.l. (soggetto beneficiario della quota aggiuntiva di maggiorazione Horizon 2020 e capofila del progetto ID 149049) a generare il seguente codice COR: 241139

Considerato che:

- si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 contestualmente all'approvazione del decreto 13038/2016 e s.m.i. e 3093/2017 di concessione dell'intervento finanziario e del decreto n. 14402 del 17 novembre 2017 di approvazione della variazione di partenariato a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» di cui al decreto n. 11814/2015 e ss.mm.ii.;
- si provvederà contestualmente all'approvazione del presente provvedimento di approvazione della concessione della quota aggiuntiva di contributo a fondo perduto al partner Green COAT S.r.l. alla pubblicazione delle informazioni relative al suddetto beneficiario sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla d.g.r. n. 3141 del 18 febbraio 2015, dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 e d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016, dalla d.g.r. 5438/2016 e dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation;
- la d.g.r. X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 agosto 2016, con la nomina del dott. Ermanno Boccalari come dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'elenco dei soggetti partner PMI dei partneri dei Progetti di R&S ammessi a intervento finanziario sul Bando «Linea R&S per aggregazioni» a cui è concessa la maggiorazione Horizon 2020, accantonata con decreto n. 3093/2017, per il partner Green Coat s.r.l., partner PMI e capofila del progetto ID 149049, come quota addizionale pari al 5% di contributo a fondo perduto, come da allegato 1 parte integrazione e sostanziale al presente provvedimento;

2. di informare i soggetti di cui al punto 1 all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto capofila indicato nella domanda;

3. di attestare di provvedere contestualmente all'approvazione del presente provvedimento alla pubblicazione delle informazioni relative al partner di cui al punto 1 sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. vo14 marzo 2013, n. 33;

4. di dare atto che per i progetti ammessi con decreto con decreto n. 3093/2017 in seguito a riesame (progetti ID 149065, ID 147523, ID 144790 e ID 146301) che possono trasmettere la relazione intermedia entro il 31 marzo 2018 la quota addizionale di contributo a fondo perduto accantonata per la maggiorazione Horizon 2020 con il suddetto decreto 3093/2017 (ad esclusione del progetto ID 145207 a cui la quota addizionale Horizon 2020 è stata già concessa), sarà concessa con successivo provvedimento, qualora gli stessi entro tale scadenza presentino documentazione comprovante la possibilità di richiedere per i Partner PMI, la maggiorazione all'Intervento Finanziario di cui all'articolo 9 del Bando;

5. di dare atto che al netto delle rinunce di cui si è preso atto con i decreti nn. 3093/2017, 5740/2017, 6580/2017, 13308/2017 e 16421/2017 e degli importi rimodulati dei progetti per i quali è stato approvata la variazione delle spese ammesse con decreti (decreto 8716/2017, 9979/2017 e 11574/2017), delle variazioni di partenariato di cui ai decreti 12024/2017, 13308/2017, 13777/2017, 14141/2017, 14402/2017, 16421/2017 e delle decadenze di cui al decreto n. 1336/2018 e s.m.i., gli importi complessivi concessi sul «Bando Linea R&S per aggregazioni», di cui al decreto 11814/2015 e s.m.i., rispettivamente di contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e intervento finanziario concessi e gli accantonamenti di contributo di cui all'allegato 3 e 4 del suddetto decreto 3093/2017 risultano pari a:

Numero progetti ammessi sul Bando al netto delle rinunce di cui si è preso atto e rideterminazioni di intervento finanziario concesso	Quota contributo a fondo perduto concesso complessivo (Euro) comprensivo delle maggiorazioni Horizon concessi con il presente decreto	Finanziamento agevolato concesso complessivo Euro	Intervento finanziario concesso complessivo (Euro)	Accantonamenti aggiuntivi complessivi per contributi a fondo perduto concedibili su Horizon 2020 entro 12 mesi dal decreto di concessione (31 marzo 2018) da confermare in fase di rendicontazione intermedia per i 5 progetti riesaminati di cui al decreto 3093/2017 (Euro)
48	13.633.291,19	28.158.696,43	41.791.987,62	117.900,00

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) e di Finlombarda s.p.a..

Il dirigente
Ermanno Boccalari

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 6 febbraio 2018 - n. 1491
Pareri e autorizzazioni rilasciati ai sensi del art. 242 bis del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e attività previsti rimodulazione e aggiornamento del progetto operativo di bonifica dei suoli ricompresi a parte del comparto concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n. 3 fasi, in comune di Sesto San Giovanni (MI). Società Milanosesto
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V parte quarta «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n.26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche e s.m.i.;

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34- collegato 2007», in particolare l'art.5 «Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs.152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033, con cui sono state indicate le prime modalità di applicazione dell'art.5 della sopracitata l.r. n.30/2006;
- 10 febbraio 2010, n.11348, «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012 n. 3509, «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati».

Preso atto in particolare che con l'art.13, comma 1, legge n.116/2014 è stato introdotto, nel «corpus» del decreto legislativo n. 152/2006, l'articolo 242 bis «Procedura semplificata per le operazioni di bonifica», che prevede la possibilità, per l'operatore, di eseguire gli interventi di bonifica con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, senza necessità di preventiva approvazione del relativo progetto, il quale viene sottoposto a successivo controllo da parte della Regione e dell'ARPA territorialmente competente.

Considerato che Regione Lombardia, con nota n. 18392 del 13 aprile 2016, ha assunto a proprio carico la responsabilità del procedimento amministrativo, in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Richiamato il d.d.s. 28 luglio 2016 n. 7468 «Pareri e autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art 242 bis del d.lgs 152 3 aprile 2006, n.152, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e attività previsti nel «Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi a parte del Comparto Concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n. 3 fasi» - società Milanosesto s.p.a..

Preso atto che la società Milanosesto con nota OUT 2057 del 1 dicembre 2017 ha depositato il documento «Rimodulazione e aggiornamento del progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi a parte del Comparto Concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n. 3 fasi» e chiesto l'indizione della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio degli atti di assenso alla realizzazione degli impianti e delle attività previste dal Progetto Operativo di bonifica rimodulato.

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del capo III, legge 241/1990 e s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Considerato che con nota regionale prof.n. 69481 del 5 dicembre 2017 Regione Lombardia ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria asincrona per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso alla realizzazione degli impianti e delle attività correlate alla rimodulazione e aggiornamento del suddetto progetto.

Considerato che alla data del 5 gennaio 2018, termine perentorio per l'acquisizione delle determinazioni dovute dalle amministrazioni competenti, sono stati acquisiti agli atti regionali:

- comunicazione di ATO Milano, trasmessa con nota 18763 del 12 dicembre 2017, agli atti regionali con prot.n. 71459 del 18 dicembre 2017, che invita Amiacque alla trasmissione della valutazione di merito,
- richiesta di integrazione documentale da parte del Comune di Sesto San Giovanni, trasmessa con nota del 20 dicembre 2017, agli atti regionali con prot.n. 72469 del 22 dicembre 2017,
- parere della Città Metropolitana di Milano, trasmesso con nota 298607 del 22 dicembre 2017, acquisito agli atti regionali con prot. n. 72822 del 28 dicembre 2017.

Preso atto che la suddetta documentazione non ha consentito di addivenire ad una decisione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere e la necessaria acquisizione delle dovute autorizzazioni, nulla osta e/o atti di assenso all'esecuzione del succitato Progetto di bonifica rimodulato da parte delle autorità competenti, Regione Lombardia ha convocato, con nota prot.n. 1091 del 9 gennaio 2018, la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, invitando tutti gli Enti ed Amministrazioni interessate dal procedimento al tavolo odierno

Considerato altresì che alla Conferenza di Servizi decisoria sono stati invitati i rappresentanti degli Enti e delle società di seguito indicati: Comune di Sesto San Giovanni Città Metropolitana di Milano - Settore rifiuti e bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche e Servizio Coordinamento tecnico rifiuti, A.R.P.A. Lombardia Direzione Generale Settore Attività Produttive e Controlli - U.O. FST Bonifiche di Siti di Interesse Significativo e Analisi di Rischio, A.T.S. Città Metropolitana di Milano, ENEL Distribuzione, A.I.P.O., A.T.O. Città Metropolitana, AMIACQUE, CAP HOLDING, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, TERNA e Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a., D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali e AREA - Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali, U.O. Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana, U.O. Sismica, Demanio Idrico e Tutela Ambientale della Regione Lombardia.

Preso atto delle conclusioni della Conferenza di Servizi decisoria del 30 gennaio 2018 come da verbale allegato (Allegato), relative all'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attività previste dal progetto di bonifica.

Preso atto di quanto previsto dall'art.3 della legge n.124 del 7 agosto 2015 relativo al «Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»

Preso atto che la Conferenza di Servizi decisoria del 30 gennaio 2018 ha:

- a) PRESO ATTO della ripermutazione delle aree oggetto di procedura di bonifica semplificata che esclude i sedimi interessati dalla presenza dei manufatti di valenza storico-documentale denominati «Vasche Pompei Concordia» ed aree correlate comunicata dalla società Milanosesto con nota OUT 1981 del 5 ottobre 2017;
- b) PRESO ATTO dello stralcio dell'esecuzione delle prove sperimentali per l'eventuale utilizzo di impianto di *soil washing* dalla valutazione di cui alla Conferenza odierna;
- c) ARCHIVIATO l'istanza relativa allo scarico delle acque emunte dal pozzo Scaglia presso l'impianto di trattamento delle acque meteoriche dilavanti;
- d) AUTORIZZATO le opere provvisorie di cui all'APPENDICE 04 con le prescrizioni espresse dagli Enti;
- e) SOSPESO LA DECISIONE relativa alla realizzazione nuovo accesso su Viale Edison e Utilizzo accesso alternativo a zone limitrofe;
- f) PRESO ATTO dell'Aggiornamento del layout di cantiere di cui alla TAVOLA 5;
- g) AUTORIZZATO la modifica del nulla osta alla campagna di trattamento dell'impianto mobile rilasciata alla società SEMP s.r.l. in relazione alle condizioni per il riutilizzo delle materie prime seconde (m.p.s.) ottenute dalle operazioni di recupero in aree esterne al Comparto Concordia, ed in particolare su quelle - sempre ricomprese nel perimetro

della Variante al PII, «Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario» – di localizzazione della «Città della Salute e della Ricerca», con le prescrizioni espresse da Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano;

- h) AUTORIZZATO la realizzazione del nuovo tracciato del bypass della rete fognaria di raccolta dei reflui di cui all'APPENDICE 05, con le prescrizioni espresse dagli Enti.

Preso atto che l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo accesso su Viale Edison (di cui al precedente punto e), migliorativa ma non necessaria alla bonifica, sarà valutata a seguito del collaudo del tratto viabilistico interessato, previa la presentazione di ulteriore istanza da parte della società Milanosesto secondo le indicazioni di cui al verbale allegato.

Considerato che al termine delle operazioni di bonifica dovranno essere rispettati gli obiettivi di bonifica di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V, parte IV del d.lgs.n.152/06 e s.m.i., che la società Milanosesto s.p.a. al termine degli scavi dovrà presentare alla Regione Lombardia e agli Enti, il piano della caratterizzazione per il collaudo finale delle aree.

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimentale.

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA

1. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal documento «Rimodulazione e aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi a parte del comparto Concordia, di cui ai Lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n.3 Fasi», trasmesso dalla società Milanosesto con nota OUT 2057 del 1 dicembre 2017, ed acquisito agli atti regionali con prof.n. 69256 del 4 dicembre 2017, la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona ha:

- a) PRESO ATTO della ripermimetrazione delle aree oggetto di procedura di bonifica semplificata che esclude i sedimenti interessati dalla presenza dei manufatti di valenza storico-documentale denominati «Vasche Pompei Concordia» ed aree correlate trasmessa dalla società Milanosesto con nota OUT 1981 del 5 ottobre 2017;
- b) ARCHIVIATO l'istanza relativa allo scarico delle acque emunte dal pozzo Scaglia presso l'impianto di trattamento delle acque meteoriche dilavanti;
- c) AUTORIZZATO le opere provvisorie di cui all'APPENDICE 04 con le prescrizioni espresse dagli Enti;
- d) SOSPESO la decisione relativa alla realizzazione nuovo accesso su Viale Edison e Utilizzo accesso alternativo a zone limitrofe;
- e) PRESO ATTO dell'aggiornamento del layout di cantiere di cui alla TAVOLA 5
- f) AUTORIZZATO la modifica ed integrato il nulla osta alla campagna di trattamento dell'impianto mobile rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano alla società SEMP s.r.l., con la definizione delle condizioni per il riutilizzo delle m.p.s. ottenute dalle operazioni di recupero anche in aree esterne al Comparto Concordia, ed in particolare su quelle – sempre ricomprese nel perimetro della Variante al PII, «Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario» – di localizzazione della «Città della Salute e della Ricerca» con le prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 30 gennaio 2018
- g) AUTORIZZATO la realizzazione del nuovo tracciato del bypass della rete fognaria di raccolta dei reflui di cui all'APPENDICE 05 con le prescrizioni espresse dagli Enti

2. di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 30 gennaio 2018 costituisce parte integrante del presente atto (Allegato)(omissis).

3. di dare atto che l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo accesso su Viale Edison (di cui al precedente punto e), migliorativa ma non necessaria alla bonifica, sarà valutata a

seguito del collaudo del tratto viabilistico interessato, previa la presentazione di ulteriore istanza da parte della società Milanosesto secondo le indicazioni di cui al verbale allegato(omissis).

4. di dare atto che la «Rimodulazione e aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi a parte del comparto Concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D, di prevista attuazione in n.3 Fasi» dovrà altresì rispettare le determinazioni e le prescrizioni di cui al d.d.s. 28 luglio 2016 n. 7468 non in contrasto con le decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 30 gennaio 2018.

5. di dare atto che le operazioni saranno condotte sotto la piena responsabilità del proponente, con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori, a eventuali danneggiamenti di sottoservizi e strutture interrato e al rinvenimento di residuati bellici. In relazione a queste ultime eventualità si segnala pertanto l'opportunità che il proponente adotti le opportune cautele (incluse eventuali preventivi rilievi indiretti) atte a minimizzarne il rischio. Qualora siano rinvenuti residuati bellici si segnala che sarà necessario darne immediata comunicazione, oltre che all'Autorità Militare, anche al Comando di Polizia locale competente per zona.

6. di dare altresì atto che il mancato rispetto dei termini di completamento fissati dalla norma implicherà l'avvio del procedimento di bonifica in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 242. Inoltre in caso di mancata esecuzione degli interventi nei termini sopra indicati, potranno essere contestate al proponente tutte le conseguenti responsabilità civili e penali, tra cui quelle per eventuali aggravamenti della situazione per contaminazione.

7. di trasmettere il presente atto al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine della presa d'atto dei contenuti in esso riportati.

8. di trasmettere il presente atto a: Comune di Sesto San Giovanni, Città Metropolitana di Milano - Settore rifiuti e bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche e Servizio Coordinamento tecnico rifiuti, A.R.P.A. Lombardia Direzione Generale Settore Attività Produttive e Controlli – U.O. FST Bonifiche di Siti di Interesse Significativo e Analisi di Rischio, A.T.S. Città Metropolitana di Milano, ENEL Distribuzione, A.I.P.O., A.T.O. Città Metropolitana, AMIACQUE, CAP HOLDING, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, TERNA, Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a., D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali e AREA – Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali, U.O. Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana, U.O. Sismica, Demanio Idrico e Tutela Ambientale della Regione Lombardia, Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - Divisione III Bonifiche e risanamento, Istituto Superiore di Sanità, I.S.P.R.A. e società Milanosesto s.p.a.

9. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento con esclusione degli allegati al presente decreto

10. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche e Siti Contaminati della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

11. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri